Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 4 dicembre 2002 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 27.

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pubblicata nel S.S. n. 17 del 7 ottobre 2002. Avviso di rettifica.

Si rende noto che, nel Supplemento straordinario n. 17 del 7 ottobre 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 2 ottobre 2002, nella citata legge regionale 1 ottobre 2002 n. 27, alla pagina 10523, prima colonna, nel testo dell'articolo 5, al comma 2, le parole: «unità previsionale di base 53.5.8.2.762», sono sostituite dalle seguenti: «unità previsionale di base 53.6.8.2.9».

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2002, n. 31.

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Premi assicurativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti cause:

a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni;

b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d'aria;

c) epizoozie o fitopatie.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ai seguenti beneficiari:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

c) singoli produttori agricoli.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 20 per cento della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone.

4. Qualora l'assicurazione, oltre alle perdite causate dagli eventi di cui al comma 3, copra anche perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 876.936,38 euro, suddivisa in ragione di 460.474,48 euro per l'anno 2002 e di 416.461,90 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7134 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Contributo ai singoli produttori agricoli, ai loro consorzi, alle cooperative e loro consorzi, sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei rischi agricoli» e con lo stanziamento complessivo di 876.936,38 euro, suddiviso in ragione di 460.474,48 euro per l'anno 2002 e di 416.461,90 euro per l'anno 2003.

2. All'onere complessivo di 876.936,38 euro, suddiviso in ragione di 460.474,48 euro per l'anno 2002 e di 416.461,90 euro per l'anno 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 dicembre 2002

TONDO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 225

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 19 ottobre 2001;
- assegnato alla II Commissione permanente il 24 ottobre 2001;
- esaminato e approvato, all'unanimità, senza modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 22 gennaio 2002, con relazione dei consiglieri Follegot e Sonego;
- notificato, in quanto contenente aiuti di Stato, il 20 marzo 2002 alla Commissione europea, la quale il 9 settembre 2002 ha comunicato di non sollevare obiezioni, subordinatamente all'accoglimento di alcune osservazioni;
- esaminato e approvato, all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 12 novembre 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7618-02 del 19 novembre 2002.

Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con la maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 14 novembre 2002. Entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale può richiedere che si proceda al referendum popolare.

«Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali».

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali.

CAPO II

Referendum abrogativo

Art. 2

(Indizione del referendum)

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 30.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Art. 3

(Materie soggette a referendum)

1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

Art. 4

(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;

f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.

2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.

Art. 5

(Presentazione della proposta di referendum)

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 500.

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50.

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.

6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula «volete che sia abrogato ...» con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.

7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercita-

re le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 6

(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7

(Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;

c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.

3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 2, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

5. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva.

6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

7. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

8. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Art. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato a cura dei promotori il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

Art. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati

dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, nonché i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.

3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 10

(Presentazione della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 11

(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 12

(Richiesta di referendum da parte di Consigli provinciali)

1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda Amministrazione provinciale richiedente.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13

(Quorum di approvazione del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 14

(Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)

1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'ef-

ficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 15

(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 16

(Cause di interruzione delle operazioni referendarie)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

CAPO III

Referendum consultivi in materia
di circoscrizioni comunali e provinciali

Art. 17

*(Disciplina del referendum consultivo
in materia di circoscrizioni comunali)*

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso in cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 è preceduta dall'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

5. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;

b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;

c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

8. L'iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma 5 è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova Provincia, la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda Provincia. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sull'istituzione della Provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di Province la procedura è avviata da uno o più Sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali.

3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:

a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;

b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;

c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;

d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.

4. Entro gli ambiti territoriali della nuova Provincia ovvero entro quelli risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e la loro conformazione deve essere tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

5. Entro novanta giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai Sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale definito, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.

6. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione, accertati i requisiti di cui ai commi 3 e 4, indica il quesito da sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di cui al comma 7, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

7. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione.

8. Con la deliberazione di cui al comma 6 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum per l'istituzione di nuove Province alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, qualora tale parte del territorio costituisca un'area eccentrica rispetto alla rimanente parte del territorio provinciale, abbia una distinta caratterizzazione ed un'incidenza poco rilevante per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco. La costituzione in Ente autonomo dell'ambito deve contribuire, inoltre, al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione.

9. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 6 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.

10. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Art. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;

b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:

a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;

b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;

c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.

4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

CAPO IV

Referendum consultivo facoltativo

Art. 21

(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V

Iniziativa legislativa popolare
e Referendum propositivo

Art. 22

(Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare)

1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

Art. 23

(Referendum propositivo)

1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. Decorso un anno dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

Art. 24

(Forma e contenuti)

1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si

applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 25

(Norme finali)

1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.

3. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2002, n. 0336/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 33/1996 in materia di riproduzione animale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente «Disciplina della riproduzione animale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della predetta legge 30/1991, emanato con il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante modifiche e integrazioni alla ripetuta legge 30/1991;

VISTO il decreto del Ministero della sanità, emanato in concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 19 luglio 2000, n. 403, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento di esecuzione della legge 30/1991, ed è stato altresì abrogato il precedente Regolamento di cui al citato decreto ministeriale 172/1994;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, concernente «Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente "Disciplina della riproduzione animale". Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54»;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in particolare i commi da 17 a 20 dell'articolo 7, con i quali sono state apportate modificazioni e integrazioni agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale n. 33/1996;

CONSIDERATO che, il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 33/1996 prevede che il Presidente della Regione emani apposito Regolamento regionale al fine della attuazione delle norme statali legislative e regolamentari sopra citate;

VISTO il proprio decreto 25 ottobre 1996, n. 0389/Pres., registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996, al Registro 2, foglio 203, con il quale è stato approvato il Regolamento regionale di attuazione del decreto ministeriale 172/1994;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del precitato decreto ministeriale 403/2000, nonché delle modifiche legislative apportate con i già citati commi da 17 a 20 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2002, si rende necessario sostituire il Regolamento approvato con il precitato decreto del Presidente della Giunta regionale 0389/Pres./1996 con un nuovo Regolamento al fine di adeguare la disciplina regionale in materia alle nuove disposizioni;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2002, n. 3521;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, in materia di riproduzione animale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 novembre 2002

TONDO

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 in materia di riproduzione animale

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la riproduzione animale in attuazione della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 (Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente «Disciplina della riproduzione animale». Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54), così come modificata dall'articolo 7, commi 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 e in conformità ai principi di cui al decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale).

Art. 2

(Stazioni di monta naturale privata per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina)

1. L'attivazione di stazioni di monta naturale privata per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina deve essere comunicata dai gestori alla Direzione regionale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'attività.

2. La comunicazione deve contenere nome, cognome, dati anagrafici del gestore della stazione di monta naturale privata, indicazione del numero, specie e razza dei riproduttori maschi che si utilizzano ed ubicazione dell'allevamento. Deve essere inoltre specificato l'eventuale ricorso alla monta brada.

3. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta naturale privata devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 403/2000. I riproduttori utilizzati devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attestino il possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute.

4. Per le specie ovina e caprina le disposizioni di cui al comma 3 si applicano soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi del comma 1, lettera a), articolo 5 della legge 30/1991.

5. Per le specie bovina, bufalina e suina il gestore della stazione di monta naturale privata deve certificare gli interventi fecondativi effettuati sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.).

6. Per le specie ovina e caprina il certificato di intervento fecondativo deve essere compilato soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici.

7. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura l'immissione o l'alienazione di riproduttori entro i quindici giorni successivi.

8. La cessazione dall'attività deve essere comunicata entro trenta giorni alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 3

(Stazioni di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina)

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina deve presentare alla Direzione regionale dell'agricoltura domanda in carta legale volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, secondo il modello di cui all'allegato A.

2. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile previa richiesta in carta legale da presentarsi prima della scadenza secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Ad ogni stazione di monta naturale pubblica al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi da essa previsti in conformità all'articolo 6 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 403/2000.

5. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta naturale pubblica devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto ministeriale 403/2000.

6. Il gestore deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura l'immissione di nuovi riproduttori nella stazione entro quindici giorni. A tale comunicazione deve essere allegata copia della certificazione sanitaria riguardante gli stessi e copia della certificazione d'iscrizione al libro genealogico od al registro anagrafico, nonché indicazione della tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa od esclusa.

7. L'alienazione di un riproduttore deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura entro quindici giorni.

8. Ogni variazione di tariffa di accoppiamento deve essere preventivamente comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura.

9. La cessazione dell'attività deve essere comunicata dai gestori interessati, alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

Art. 4

(Stazioni di monta naturale pubblica e privata per la specie equina)

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica o privata per la specie equina deve presentare domanda in carta legale alla Direzione regionale dell'agricoltura, secondo le indicazioni previste dalla circolare annuale della Direzione medesima.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; nel caso di persone giuridiche devono essere indicati: le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;

b) località ed ubicazione dove si intende istituire la stazione di monta;

c) numero e razza dei cavalli e/o asini stalloni che si intendono adibire alla riproduzione. Se tali cavalli e/o asini stalloni vengono utilizzati per la monta pubblica, devono venire comunicate per ognuno le relative tariffe di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa o esclusa.

3. Alle domande devono inoltre essere allegati:

a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed associazioni certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;

b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado richiesto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 403/2000 o copia autentica dello stesso; tale dimostrazione non è necessaria nel caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione;

c) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attesti:

1) che la stazione di monta dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;

2) che la stazione di monta è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;

d) dichiarazione che il personale impiegato nella stazione è qualificato per le specifiche mansioni a cui deve essere adibito.

4. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile previa richiesta in carta legale secondo le modalità indicate nella circolare di cui al comma 1.

5. Ad ogni stazione di monta naturale equina pubblica e privata al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio.

7. L'autorizzazione a gestire la stazione di monta pubblica può essere estesa, su richiesta, anche al prelevamento del materiale seminale degli stalloni presenti nella stessa ed alla successiva utilizzazione di detto materiale fresco sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda, oltre a quanto prescritto al comma 2, nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

8. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale con materiale seminale prelevato dagli stalloni presenti nella stazione, di cui al comma 7, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguati al prelievo, controllo ed alla preparazione del materiale seminale fresco;

b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

c) che la regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;

d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali;

e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni.

9. I requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 8 devono essere attestati da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

10. Il gestore deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura l'immissione di nuovi riproduttori nella stazione entro quindici giorni. A tale comunicazione deve essere allegata copia della certificazione sanitaria prevista per gli stessi e copia della certificazione d'iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, nonché indicazione della tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa od esclusa.

11. L'alienazione di un riproduttore deve essere comunicata alla Direzione medesima entro i successivi quindici giorni.

12. Ogni variazione di tariffa di accoppiamento deve essere preventivamente comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura.

13. La cessazione dall'attività deve essere comunicata dai gestori entro trenta giorni alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 5

(Approvazione riproduttori equini o asinini di interesse locale non iscritti ai libri genealogici o Registri anagrafici ufficiali)

1. Per l'identificazione, l'autorizzazione e l'approvazione alla fecondazione naturale di cavalli ed asini stalloni non iscritti ai Libri genealogici o Registri anagrafici ufficiali, è istituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 33/1996, così come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 7, comma 19, una Commissione regionale denominata «Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni» composta da:

a) il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto, con funzioni di Presidente;

b) un tecnico di particolare competenza nel settore della riproduzione equina;

c) un rappresentante dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore a D, assegnato alla Direzione regionale dell'agricoltura. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

3. Chiunque intenda far approvare alla monta, stalloni equini o asinini non iscritti ai Libri genealogici o registri anagrafici ufficiali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 30/1991, deve presentare domanda in carta legale alla Commissione di cui al comma 1 nei termini previsti dalla circolare annuale della Direzione regionale dell'agricoltura di cui al comma 6.

4. Nella domanda devono essere indicati:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale numero di telefono e prefisso, per le persone giuridiche devono essere indicati: le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;

b) nome, genealogia, età, razza, mantello e segni particolari dei singoli stalloni per i quali viene richiesta l'approvazione;

c) tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa o esclusa, di ciascuno stallone e indicazione della stazione di fecondazione presso la quale verrà impiegato il riproduttore.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato sanitario rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio attestante l'assenza di sintomi riferibili a malattie infettive e diffusive in atto;

b) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, che attesti, per ogni stallone, i requisiti stabiliti dal Ministero della salute;

c) copia fotostatica del certificato genealogico o di ascendenza (tradotto se estero), solo per i soggetti di prima presentazione.

6. La Direzione regionale dell'agricoltura emana annualmente una circolare riportante le indicazioni per la presentazione delle domande nonchè il termine di presentazione delle stesse.

7. Per ogni stallone autorizzato la Commissione emette un attestato di approvazione alla fecondazione, firmato dal Presidente, con validità per la sola campagna indicata. Nello stesso attestato vengono precisate le eventuali limitazioni all'uso dello stallone stesso in merito alle razze per le quali ne è autorizzato l'impiego.

8. La Commissione provvede annualmente alla stesura dell'elenco dei cavalli ed asini stalloni autorizzati. Copia di tale elenco viene trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla Direzione regionale della sanità, alle Aziende per i Servizi Sanitari ed all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6

(Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per la specie equina)

1. Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai Centri autorizzati, deve presentare domanda in carta legale alla Direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello di cui all'allegato C.

2. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile previa richiesta in carta legale da presentarsi prima della scadenza secondo il modello di cui all'allegato D.

3. Ad ogni stazione di inseminazione artificiale equina al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi da essa previsti in conformità all'articolo 9 del decreto ministeriale 403/2000 oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 403/2000.

5. E' possibile rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale con materiale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati, purché i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli utilizzati per la monta naturale.

6. La cessazione dell'attività dev'essere comunicata dai gestori interessati alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

Art. 7

(Centri di produzione dello sperma)

1. I centri di produzione dello sperma, possono essere istituiti ed operare esclusivamente previa autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Le domande di richiesta di autorizzazione, in carta legale, devono essere indirizzate alla Direzione regionale dell'agricoltura e nelle stesse devono essere indicati:

a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicati: le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;

b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

c) ubicazione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

d) elenco dei recapiti con i quali il Centro si collegherà;

e) specie e razze dei riproduttori da utilizzare per la produzione del seme;

f) informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale;

g) eventuale richiesta di autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nel centro medesimo.

3. Alle domande devono inoltre essere allegati:

a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed Enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;

b) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità e che l'impianto è in possesso di tutti i requisiti sanitari e in materia di benessere animale stabiliti dal comma 7;

c) nel caso sia richiesta l'autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco, certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dal quale risulti che siano garantiti i requisiti previsti dalla lettera l) del comma 7.

4. Ad ogni centro di produzione dello sperma al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

5. L'eventuale autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nel centro, è rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

6. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti per i centri di produzione sperma dall'articolo 13 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) essere posti, in permanenza sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;

b) essere in possesso di un certificato dell'Azienda per i Servizi Sanitari dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;

c) disporre di:

   1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per benessere degli animali con possibilità di isolamento degli stessi;

   2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale comprendente un locale separato per la pulizia, disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

   3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;

   4) un locale per la conservazione del materiale seminale;

   5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;

d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;

e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;

f) disporre di sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;

g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

l) disporre, qualora si provveda all'inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici, ed eventualmente alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione.

8. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati.

9. La cessazione di attività del centro di produzione dello sperma deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

Art. 8

(Recapiti)

1. I recapiti possono essere istituiti ed operare, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Le domande di richiesta di autorizzazione, in carta legale, devono essere indirizzate alla Direzione regionale dell'Agricoltura e nelle stesse devono essere indicati:

a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, le indicazioni della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;

b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;

c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali proverrà il materiale seminale e gli embrioni da distribuire;

d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione;

e) nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo completo del direttore del recapito ed indicazione da parte dello stesso, mediante autocertificazione del titolo di studio richiesto, diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico. L'autocertificazione potrà essere sostituita da copia autentica del titolo di studio.

3. Alla domanda deve essere allegato:

a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed Enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;

b) certificato dell'Azienda per i Servizi Sanitari attestante la presenza di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igie-

nici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.

4. Ad ogni recapito al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

5. L'autorizzazione concessa può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti per i recapiti dall'articolo 16 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

6. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati.

7. L'eventuale cessazione di attività di un recapito deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

8. Qualora un recapito instauri nuovi rapporti commerciali con un Centro di produzione dello sperma, con un centro di produzione degli embrioni o con un gruppo di raccolta degli embrioni dopo aver ottenuto l'autorizzazione regionale ad operare, deve comunicare tale nuova situazione alla Direzione regionale dell'agricoltura entro dieci giorni.

Art. 9

(Inseminazione artificiale suina in ambito aziendale)

1. Le aziende che intendono effettuare l'inseminazione artificiale delle scrofe con materiale seminale prelevato dai verri presenti nell'azienda medesima devono presentare comunicazione a firma del titolare o legale rappresentante, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

a) l'ubicazione dell'azienda ed eventuale dislocazione in più corpi degli allevamenti;

b) la consistenza dell'allevamento;

c) le generalità del veterinario o dell'operatore pratico di inseminazione artificiale, con indicazione del relativo codice identificativo, impiegato dall'azienda per lo svolgimento dell'attività stessa.

3. Alla comunicazione deve essere allegato certificato del Servizio veterinario dell'azienda per i Servizi Sanitari che attesti che l'azienda dispone di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione, il controllo e la conservazione del materiale seminale fresco o refrigerato e che sono quindi garantite le necessarie misure igienico-sanitarie.

4. La comunicazione deve contenere indicazioni sui verri che vengono utilizzati per il prelievo del seme. Gli stessi devono risultare idonei alla monta naturale in conformità all'articolo 1 del decreto ministeriale 403/2000.

5. La Regione prende atto di detta comunicazione e può richiedere, se necessario, che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un medico veterinario.

6. Le aziende devono, entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, trasmettere all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'elaborazione dei dati statistici sulla riproduzione animale, il numero delle scrofe fecondate e la consistenza dei verri presenti in allevamento.

Art. 10

(Pratica dell'inseminazione artificiale)

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla Direzione regionale dell'agricoltura che assegna e comunica loro uno specifico codice univoco identificativo a livello nazionale.

2. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

a) per i medici veterinari:

   1) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A., codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso;

   2) numero di iscrizione all'albo professionale;

   3) ambito territoriale in cui il richiedente intende praticare l'inseminazione artificiale;

   4) impianti presso i quali il richiedente ricorre per la fornitura del materiale seminale;

b) per gli operatori pratici:

   1) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. o codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso;

   2) l'intenzione di voler svolgere l'attività di inseminazione artificiale nel proprio e/o altrui allevamento (nell'ultimo caso deve indicare l'ambito territoriale in cui intende operare);

   3) le specie interessate all'inseminazione artificiale.

4. Alla domanda degli operatori pratici devono essere allegate:

a) autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 ed alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione o con recapiti. Eventualmente l'autocertificazione può essere sostituita allegando alla domanda copia autentica dell'attestato e delle convenzioni;

b) copia di un documento d'identità valido.

5. La Regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora i veterinari o gli operatori pratici si rendano inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto ministeriale 403/2000, previo parere della Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 33/1996, così come modificata dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

6. La Commissione regionale di cui al comma 5 del presente articolo è composta da:

a) il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore del Servizio veterinario della Direzione regionale della sanità o suo sostituto;

c) un rappresentante dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia;

d) un rappresentante nominato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari della Regione;

e) un rappresentante dell'Organismo maggiormente rappresentativo in regione degli operatori pratici di inseminazione artificiale.

7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore a D, assegnato alla Direzione regionale dell'agricoltura. Si applica la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 11

(Gruppi di raccolta embrioni)

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere presentata domanda, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione della società o Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;

b) il nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;

c) le specie trattate;

d) la descrizione del laboratorio mobile eventualmente utilizzato e delle attrezzature impiegate;

e) l'ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si collega il gruppo di raccolta.

4. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed Enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;

b) certificato rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

5. Ad ogni gruppo di raccolta, al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. L'autorizzazione concessa può essere revocata dalla struttura concedente per inadempienza agli obblighi previsti per i gruppi di raccolta embrioni dall'articolo 28 del decreto ministeriale 403/2000, oppure qualora vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto ministeriale 403/2000.

7. La Regione comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.

8. La cessazione dell'attività da parte del gruppo di raccolta deve essere comunicata, entro i successivi trenta giorni, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 12

(Centri di produzione di embrioni)

1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere presentata domanda, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

a) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione della società ed Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;

b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro;

c) le specie trattate;

d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale;

e) le modalità di certificazione degli embrioni prodotti;

f) l'ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature con allegata pianta planimetrica.

4. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;

b) certificato rilasciato dall'Azienda per i Servizi sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità così come previsto dall'Allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

5. Ad ogni centro di produzione embrioni al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. I centri di produzione che intendono commercializzare direttamente gli embrioni prodotti devono sottostare agli obblighi e soddisfare i requisiti previsti per i recapiti nonché disporre della relativa autorizzazione. A tal fine si rimanda a quanto prescritto all'articolo 8 del presente Regolamento.

7. L'autorizzazione concessa può essere revocata dalla struttura concedente per inadempienza agli obblighi previsti per i centri di produzione embrioni dall'articolo 29 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 del decreto ministeriale 403/2000.

8. La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro i successivi trenta giorni, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 13

(Pratica dell'impianto degli embrioni)

1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale, devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla Direzione regionale dell'agricoltura che assegna e comunica loro uno specifico codice univoco identificativo a livello nazionale.

2. Ai fini del comma 1 i richiedenti devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

a) nome cognome, dati anagrafici, partita I.V.A., codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, n. di telefono e prefisso;

b) numero di iscrizione all'albo professionale;

c) recapiti presso i quali il richiedente ricorre per la fornitura del materiale embrionale;

4. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità valido.

5. La Regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora i veterinari che praticano l'impianto embrionale si rendano inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 31 del decreto ministeriale 403/2000 previo parere della Commissione regionale prevista all'articolo 10.

Art. 14

(Modulistica)

1. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo (C.I.F.) e di certificazione di impianto embrionale (C.I.E.) previsti dall'articolo 33 del decreto ministeriale 403/2000, per la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ter della legge regionale 33/1996, così come modificata dall'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia al prezzo unitario stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione ed elaborazione dei dati, così come previsto dell'articolo 2, comma 1 quater della legge regionale 33/1996, così come modificata dall'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

2. I moduli di cui al comma 1 possono essere predisposti con prestampa di alcune parti degli stessi, al fine di rendere agevole la loro compilazione e la lettura delle informazioni. Il costo di dette integrazioni prestampate, sarà aggiuntivo a quello determinato con il decreto sopracitato e a carico del richiedente.

3. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo (C.I.F.) possono essere distribuiti, così come previsto dell'articolo 2, comma 1 ter della legge regionale 33/1996, così come modificata dall'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ai tenutari interessati, per le sole stazioni di monta naturale bovina, dall'Associazione Friulana Tenutari Stazioni Taurine ed Operatori Fecondazione Animale.

4. I certificati d'intervento fecondativo (C.I.F.) nell'ambito degli allevamenti sottoposti al controllo ufficiale della produttività e iscritti nei libri genealogici possono venire sostituiti con certificazione cumulativa riepilogativa, rilasciata dall'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che effettua, in base alle vigenti normative, le registrazioni per i libri genealogici delle diverse specie e razze ed i connessi controlli funzionali.

5. L'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia deve detenere apposito registro, anche su supporto magnetico, dal quale deve risultare, per ogni consegnatario (tenutario stazione di monta, veterinario o operatore pratico, allevamento), il numero di certificati distribuiti e relativo numero di serie. Su tale registro deve inoltre venire evidenziato lo scarico dei certificati secondo il loro flusso di rientro.

6. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni, i centri di produzione di embrioni, stampano a loro cura e spese, per quanto di pertinenza, i registri di carico e scarico previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 del presente Regolamento. I registri devono contenere le indicazioni minime previste dall'allegato 3 del decreto 12 febbraio 2001 «Approvazione dei moduli tipo previsti all'articolo 42, comma 1 del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 «Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale» del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 15

(Raccolta ed elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e di impianto embrionale)

1. I responsabili della certificazione di fecondazione naturale, di inseminazione artificiale e di impianto embrionale devono far pervenire, entro sessanta giorni dall'emissione della certificazione, per la successiva elaborazione dei dati, copia della medesima, all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che provvede alla successiva elaborazione degli stessi distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione.

2. I dati elaborati dovranno essere trasmessi trimestralmente alla Regione, all'Associazione italiana allevatori ed all'Associazione nazionale allevatori che detiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza.

Art. 16

(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza e i controlli sulle materie trattate dal presente Regolamento vengono effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33.

2. Le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio provvedono, unitamente alla comunicazione alla Direzione regionale dell'agricoltura delle sanzioni applicate, a inviare a quest'ultima e alla Direzione regionale della sanità un'apposita relazione sui controlli effettuati.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Le Commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nominate ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0389/Pres./1996, operano fino alle rispettive scadenze.

Art. 18

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30/1991 e decreto ministeriale 403/2000.

Art. 19

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 1996, n. 0389/Pres.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articolo 3, comma 1)

Domanda per l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina e caprina.

in carta legale

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 - Udine

Il sottoscritto ....
nato a .... (.........) il ....,
codice fiscale o partita I.V.A. .... residente a ....
(.........) frazione/località/via .... n. ..... c.a.p. ....
telefono (prefisso e numero) .... /............................... - (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la partita I.V.A.).

CHIEDE

ai sensi della legge 30/1991 e relativo Regolamento di esecuzione, l'autorizzazione a gestire una pubblica stazione di monta naturale per la specie .... (1) per il quinquennio (2) ....
nel Comune di .... frazione/località/via/n. civico ....
con n. .... riproduttori sotto riportati.

Per ogni riproduttore indicare:

- razza
- numero di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico
- nato il
- tariffa monta specificando se l'I.V.A. è inclusa o esclusa

ALLEGA

a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni, certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998);
b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso del titolo di studio richiesto al gestore (diploma di istruzione secondaria di primo grado), o copia autentica dello stesso;
c) certificato rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attesta:
    - che la stazione di monta dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
    - che la stazione di monta è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
d) copia/copie del/dei certificato/certificati genealogici e sanitari del/dei riproduttori.

DICHIARA

che il personale addetto alla operazione di monta è adeguatamente qualificato.

SI IMPEGNA

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.);

b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;

c) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;

d) a conservare i moduli per almeno tre anni;

e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente settore veterinario della Azienda per i Servizi Sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

g) a conservare tutte le previste certificazioni sanitarie, relative ai riproduttori rilasciate dalla Azienda per i Servizi Sanitari settore veterinario;

h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ed a comunicare alla Regione ogni variazione entro dieci giorni dall'applicazione della stessa;

i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;

l) a comunicare alla Regione, entro quindici giorni, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione;

m) a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diversa. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi dovranno essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;

n) a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;

o) a consentire in ordine all'autorizzazione di cui alla presente domanda i controlli che gli Uffici regionali riterranno opportuni;

p) ad esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

q) a notificare l'eventuale cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi, alla Regione.

...., lì, ...

Firma del richiedente

....

---

(1) specificare se bovina, bufalina, ovina o caprina

(2) indicare il quinquennio (per esempio 2002-2006)

Allegato B (articolo 3, comma 2)

Domanda per il rinnovo autorizzazione gestione di stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina e caprina

in carta legale

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 - Udine

Il sottoscritto ....
nato a .... (..........) il ....,
codice fiscale o partita I.V.A. .... residente a ....
(..........) frazione/località/via .... n. ..... c.a.p. ....
telefono (prefisso e numero) .... /................................ - (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la partita I.V.A.).

CHIEDE

il rinnovo per il quinquennio ....-.................... (1) dell'autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale pubblica per la specie (2) .... già autorizzata con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura n. .... del .... (3) con numero .... (4) di codice regionale.

ALLEGA

a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni, certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998);

...., lì, ...

Firma del richiedente

....

---

(1) indicare gli anni dal, al per i quali si richiede il rinnovo (esempio dal 2002 al 2006)

(2) specificare se bovina, bufalina, ovina o caprina

(3) riportare numero e data del decreto in possesso del gestore

(4) indicare il numero di codice regionale

Allegato C (articolo 6, comma 1)

Richiesta autorizzazione alla gestione di stazione di inseminazione artificiale pubblica per la specie equina.

in carta legale

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 - Udine

Il sottoscritto ....
nato a .... (.........) il ....,
codice fiscale o partita I.V.A. .... residente a ....
(..........) frazione/località/via .... n. ..... c.a.p. ....
telefono (prefisso e numero) .... /............................... - (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la partita I.V.A.).

CHIEDE

ai sensi della legge 30/1991 ed all'articolo 7 del relativo Regolamento di esecuzione, l'autorizzazione a gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati per la specie equina per il quinquennio (1) .... nel Comune di ....
frazione/località/via/n. civico ....

COMUNICA

che il veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione di inseminazione è: ....
(indicare nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo del veterinario, completo di recapito telefonico, e del codice di iscrizione nell'elenco di coloro che praticano l'inseminazione artificiale rilasciatogli dalla Regione).

ALLEGA

a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998);
b) certificato rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attesti:
    - che la stazione di monta è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
    - che la stazione di inseminazione artificiale dispone di locali ed attrezzature adeguate alla conservazione del materiale refrigerato o congelato;
    - che la stazione di inseminazione artificiale dispone di un locale situato in prossimità degli altri ambienti ma non comunicante con gli stessi da destinarsi agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alle terapie, nonché di locali idonei alla pratica dell'inseminazione artificiale;

- che la stazione di inseminazione artificiale risponde alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.

c) dichiarazione che il personale impiegato nella stazione è qualificato per le specifiche mansioni a cui dev'essere adibito.

SI IMPEGNA

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento (CIF);
b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
c) a conservare i moduli per almeno tre anni;
d) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente settore veterinario della Azienda per i Servizi Sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
e) a comunicare alla Regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;
f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
g) a rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale per il seme di ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ed a comunicarle alla Regione;
h) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
i) a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione animali di specie diversa;
l) a tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale, distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
o) a consentire in ordine all'autorizzazione di cui alla presente domanda i controlli che gli Uffici regionali riterranno opportuni;
p) ad esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
q) a notificare l'eventuale cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi, alla Regione.

...., lì, ...

Firma del richiedente

....

Allegato D (articolo 6, comma 2)

Richiesta per il rinnovo di autorizzazione gestione di stazione inseminazione artificiale pubblica per la specie equina.

in carta legale

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 - Udine

Il sottoscritto ....
nato a .... (..........) il ....,
codice fiscale o partita I.V.A. .... residente a ....
(..........) frazione/località/via .... n. ..... c.a.p. ....
telefono (prefisso e numero) .... /................................ - (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la partita I.V.A.).

CHIEDE

il rinnovo per il quinquennio .... (1) dell'autorizzazione alla gestione di una pubblica stazione di inseminazione artificiale per la specie equina già autorizzata con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura n. .... del .... (2) con numero .... (3) di codice regionale.

ALLEGA

a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni, certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998);

...., lì, ...

Firma del richiedente

....

---

(1) indicare gli anni dal, al per i quali si richiede il rinnovo (esempio dal 2002 al 2006)

(2) riportare numero e data del decreto in possesso del gestore

(3) indicare il numero di codice regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 novembre 2002, n. 0347/Pres.

Approvazione modifica al Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e in particolare l'articolo 28;

VISTO il «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., e in particolare il titolo IV «Disposizioni sulle modalità di scarto dei documenti»;

VISTA la nota prot. n. 5184/1.9.39 dell'8 maggio 2002, con la quale la Direzione regionale per le autonomie locali, rappresentate le particolari problematiche in merito alla conservazione della copiosissima documentazione relativa ai procedimenti elettorali gestiti dal Servizio elettorale della Direzione medesima, propone, anche in vista delle elezioni dei prossimi anni, di prevedere una disciplina specifica che consenta lo scarto del materiale elettorale suddetto in deroga ai termini previsti dall'articolo 18 del citato Regolamento;

RITENUTO di condividere l'esigenza manifestata dalla Direzione regionale per le autonomie locali, e di procedere, pertanto, alla necessaria modifica del citato Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3717 del 5 novembre 2002;

DECRETA

E' approvata la modifica al «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., con l'inserimento dopo l'articolo 18, del seguente articolo, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione:

«Art. 18 bis

(Disposizioni particolari per lo scarto del materiale elettorale)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 4, il Direttore regionale per le autonomie locali, sentito il Direttore del servizio elettorale, può provvedere allo scarto delle schede di votazione e del restante materiale elettorale detenuto dall'Amministrazione regionale, dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

2. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla procedura di scarto di cui al comma 1 i verbali degli uffici coinvolti nelle operazioni elettorali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 5.

3. Il procedimento per lo scarto del materiale elettorale ed il successivo inventario è disciplinato dagli articoli 19, 20 e 21».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 novembre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2002, n. 0355/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 8. Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0125/Pres. del 23 aprile 1997 è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve;

VISTA la nota prot. DP/14.1/4805 del 31 luglio 2002 e le successive note integrative con le quali la Direzione regionale dei parchi chiede la ricostituzione del predetto Comitato e ne indica la composizione e la durata;

VISTO il parere di congruità, espresso dal Direttore regionale dei parchi in relazione all'importo del gettone di presenza proposto, pari a euro 75,00;

VISTE le note con le quali le Università interessate e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia del Friuli-Venezia hanno provveduto ad indicare le terne di nominativi tra cui effettuare la scelta degli undici esperti;

CONSIDERATO che l'Università degli studi di Trieste, benché interpellata con nota prot. DP/14-1/

3747 del 12 giugno 2002 non ha provveduto entro il termine stabilito alla designazione degli esperti in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;

RITENUTO, pertanto, di provvedere direttamente alla loro individuazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 15 marzo 2002 con la quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali è stata ridenominata «Direzione regionale dei parchi»;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 1313 del 23 aprile 2002, con la quale il Servizio per la gestione faunistica e venatoria (già Servizio caccia e pesca) è stato soppresso, ed è stato istituito alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste il «Servizio per la conservazione della fauna e della caccia»;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 6;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3716 del 5 novembre 2002;

DECRETA

E' ricostituito, presso la Direzione regionale dei parchi, Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve con la seguente composizione:

Presidente:

- l'Assessore regionale ai parchi o suo delegato;

Componenti:

- il Direttore regionale dei parchi o suo delegato;
- il Direttore regionale delle foreste o suo delegato;
- il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato;
- il Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato;
- il Direttore del Servizio della conservazione, della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste, o suo delegato;
- il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;
- prof. Franco Cucchi, esperto in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- prof. Livio Poldini, esperto in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- prof. Romano Giovanardi, esperto in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;
- prof. Luigi Masutti, esperto in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;
- dott. Fabio Perco, esperto in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- dott. Franco Perco, esperto in scienze naturali nella materia di fauna terrestre;
- prof. Giuliano Orel, esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- prof. Santino Prosperi, esperto in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;
- prof. Enrico Ferrero esperto, in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- prof. Francesco Marangon, esperto in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;
- arch. Daniele Mazzega, esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia;

Segreteria:

- dott. Antonio Feruglio, funzionario giuridico-amministrativo-legale o, in caso di sua assenza o impedimento, geom. Elena Missio, Segretario, entrambi in servizio presso la Direzione regionale dei parchi.

Il Comitato durerà in carica per cinque anni.

Ai componenti verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 75,00 (settantacinque) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 novembre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2002, n. 0357/Pres.

Rideterminazione delle riduzioni del prezzo della pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997, con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce ed è stata determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. del 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti del Presidente della Giunta regionale sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 17 luglio 2002, n. 0213/Pres., con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 18 luglio 2002 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,227	0,172
II	0,217	0,164
III	0,201	0,152
IV	0,168	0,128
V	0,126	0,071

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 12 novembre 2002, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana del 12 novembre 2002, in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB del 12 novembre 2002, è il seguente:

- benzina a 95 ottani talleri 179,80 per litro corrispondenti a euro 0,784;
- gasolio autotrazione talleri 154,20 per litro corrispondenti a euro 0,673;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 12 novembre 2002 è di euro 1,041 per la benzina e di euro 0,840 per il gasolio;

VISTO il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare, come di seguito riportato, le riduzioni del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, affinché il prezzo medesimo per entrambi i carburanti non sia inferiore a quello praticato nella Repubblica di Slovenia, e di rideterminare la riduzione delle fasce successive alla prima, applicando la medesima variazione percentuale risultante sulla prima fascia:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,257	0,167
II	0,245	0,159
III	0,227	0,147
IV	0,190	0,124
V	0,142	0,069

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di

almeno mesi 2, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3894 del 14 novembre 2002;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, nonché del comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, la riduzione del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e la riduzione del prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,257 (+0,030)	0,167 (-0,005)
II	0,245 (+0,028)	0,159 (-0,005)
III	0,227 (+0,026)	0,147 (-0,005)
IV	0,190 (+0,022)	0,124 (-0,004)
V	0,142 (+0,016)	0,069 (-0,003)

Art. 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 25 novembre 2002.

Trieste, lì 19 novembre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2002, n. 0359/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto e il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis della legge regionale 4/1991. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il cui articolo 18, comma 1 e comma 1 bis autorizza l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti straordinari, a favore degli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, nonché di immobili catalogati ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, articolo 1, destinati ad attività culturali e sociali;

RITENUTO di adottare il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3880 del 14 novembre 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 2002

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti straordinari, previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis, a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, nonché di immobili catalogati ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, articolo 1, destinati ad attività culturali e sociali.

Art. 2

(Presentazione della domanda di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento sono presentate dagli Enti locali e loro consorzi alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, entro l'1 marzo di ogni anno.

Art. 3

(Criteri di valutazione)

1. Le domande di finanziamento sono valutate alla luce del seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati da Comuni o da consorzi di Comuni limitrofi con una popolazione residente superiore a 3.000 abitanti rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale;

b) interventi che comprendono l'adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) interventi che prevedono la realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati con contributo regionale;

d) interventi che interessano immobili che risultano catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 o edifici protetti dalla Soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S competente per territorio, la cui qualità di bene protetto deve risultare da una dichiarazione di quest'ultima.

2. Il possesso della priorità di cui alla lettera a) o, comunque, di un solo requisito di priorità di grado superiore prevale sul possesso di più priorità di livello inferiore.

3. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

4. In caso di parità delle priorità possedute, sia per grado che per numero, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

5. Nell'ipotesi in cui vi siano più domande prive di priorità, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

6. In caso di presentazione da parte dello stesso Ente richiedente di domande di finanziamento per più interventi, può essere finanziato un solo intervento.

Art. 4

(Commisurazione dei finanziamenti)

1. In relazione alle risorse disponibili, i finanziamenti sono assegnati nella medesima misura percentuale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile in base alla domanda presentata.

Art. 5

(Finanziamento di lotti funzionali di lavori)

1. Qualora l'esiguità delle risorse economiche disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'opera oggetto della domanda di finanziamento, ovvero nei casi in cui risulti necessario finanziare solo parte di un intervento, è possibile assegnare i finanziamenti a favore della realizzazione di uno o più lotti funzionali di lavori.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande presentate entro l'1 marzo 2002 non ancora ammesse a finanziamento.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLE FORESTE ED ALLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 6 novembre 2002, n. 1129.

Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2003 adottato con deliberazione dell'Ente tutela pesca 12 settembre 2002, n. 20/CD/02.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLE FORESTE ED ALLA GESTIONE
FAUNISTICO-VENATORIA

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 4 sulla potestà legislativa in materia di pesca;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e le successive integrazioni e modificazioni, concernente norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 42, comma 4°;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 19/1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, 3° comma, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, approva il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, così come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, che prevede la possibilità da parte del Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato di istituire, su proposta dell'Ente tutela pesca, regimi particolari di pesca, individuandone specifiche modalità di esercizio per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche a livello internazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 21 giugno 2002 che attribuisce competenza in materia di vigilanza e controllo sugli atti dell'Ente tutela pesca alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca n. 20/CD/2002 del 12 settembre 2002, con la quale è stata formulata la proposta relativa al calendario di pesca sportiva in acque interne per l'anno 2003;

VISTO l'articolo 36, comma 6, della legge regionale n. 42/1996 in forza del quale nel territorio dei parchi o delle riserve naturali, individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale medesima, la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca, che vi provvede, in conformità al piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, d'intesa con l'Organo gestore delle aree protette;

PRESO ATTO che non sono stati forniti dagli Enti gestori del Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti Friulane e dagli Organi gestori delle Riserve naturali regionali, interpellati dall'Ente tutela pesca, nuovi elementi rispetto al calendario di pesca sportiva in vigore;

RITENUTO di disciplinare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996, con l'allegato calendario la pesca sportiva anche nelle zone incluse nei parchi e nelle riserve naturali regionali, fermo restando il divieto dello svolgimento di gare di pesca espressamente previsto dall'articolo 69, punto c), della legge regionale medesima;

DECRETA

1. E' approvato il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2003 nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. Le norme di cui all'allegato calendario trovano applicazione anche nel territorio dei parchi e delle riserve naturali individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale n. 42/1996, fermo restando in tali zone il divieto dello svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge regionale n. 42/1996.

3. Il presente decreto unitamente all'allegato calendario che costituisce parte integrante del decreto medesimo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 6 novembre 2002

NARDUZZI

1. Disposizioni generali
Zonazione generale

Art. 1a Zonazione generale

Per la pesca nelle acque pubbliche interne, il territorio del Friuli Venezia Giulia viene distinto in:

ZONA - "A" a sud della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a nord della S.S. 14:

Collegio	3	Lago di CESENA di Azzano Decimo; lago BURRIDA di Pordenone/Porcia.
Collegio	4	Lago morto di CAVOLANO di Sacile; lago morto di SACILE in località San Giovanni di Livenza; fiume FIUME in Comune di Pasiano di Pordenone, dalla cascata del Mulino e dalla centralina fino alla confluenza con il fiume Sile.
Collegio	10	Torrente CORNO, dalla confluenza con il rio Uni alla confluenza con il fiume Pieli.
Collegio	11	Laghetti di Zegliacco.
Collegio	11-13	Laghetti di CAMPEGLIO/TOGLIANO.
Collegio	13	Fiume NATISONE, a valle del ponte di ORSARIA.

Zonazione generale, periodi di pesca

3

ZONA "B" a nord della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a sud della S.S. 14:

Collegio	2	- Fiume ISONZO, dalla S.S. 14 ai pali dell'ex ponte della Colussa. - Canale BRANCOLO, dalla S.S. 14 alla strada provinciale Monfalcone-Grado.

Art. 1b Periodi di pesca

La pesca nelle suddette acque è così consentita :

Zona "A"
Tutto l'anno;

Zona "B"
Dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre. La pesca è consentita fino al 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo.

In embedue le Zone è VIETATA la pesca nei seguenti periodi per le specie ittiche di seguito indicate:

Carpa e tinca, dal 15 giugno al 15 agosto;
Luccio, dal 1° gennaio al 30 aprile;
Trota e salmerino, dal 1° gennaio, alle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24.00 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

Dalle ore 24 del 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo.

Periodi di pesca, misure minime

Temolo, dal 1° gennaio al 31 maggio e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.
E' vietata la pesca dello storione.
E' vietata la cattura del gamberi d'acqua dolce

La pesca è consentita dalle ore 00.00 (salvo il giorno dell'apertura generale) alle ore 24.00.

Art. 1c Misure minime (Salvo variazioni nei "regimi particolari di pesca")

Agone, Alosa, Cheppia, Sardena	cm	15
Anguilla	cm	30
Carpa	cm	40
Tinca	cm	30
Carpione	cm	25
Cavedano	cm	22
Barbo	cm	25
Coregone	cm	30
Luccio	cm	50
Persico trota e Persico reale	cm	22
Salmerino alpino	cm	30
~~Salmerino di fonte~~	~~cm~~	~~22~~
Temolo	cm	35
Trota (salvo Marmorata)	cm	22
Trota Marmorata ed ibridi	cm	35
Orata	cm	20
Spigola (Branzino)	cm	23
Passera pianuzza	cm	15
Cefalo	cm	16

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate in ogni caso dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
La slamatura di tutti i salmonidi e timallidi non

Misure minime, attrezzi e mezzi consentiti per la pesca

trattenuti deve essere eseguita mediante il taglio del filo, salvo nel caso di pesca con esche artificiali. Il filo dovrà essere tagliato all'altezza della bocca, senza strappare l'amo. In ogni caso e se possibile, il pesce va tenuto in acqua, bagnandosi le mani prima di toccarlo e usando sempre ogni precauzione per non danneggiare il pescato reimmesso.

Art. 1d Attrezzi e mezzi consentiti per la pesca

Canna:

Canna con/senza mulinello o lenza a mano con massimo tre ami.(l'ancoretta è considerato un amo a più punte)
Numero consentito ad ogni pescatore :

n. 3 (tre) in Zona "A";
n. 1 (uno) in Zona "B" (n. 3 (tre) per la pesca notturna dell'anguilla).
~~Nei laghi e negli invasi, sono consentite n. 3~~ (tre) canne in uno spazio complessivo non superiore a metri 10.

Bilancia:

Numero 1 (uno). Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm.10. Deve essere manovrata a mano e senza appoggi. È consentita nelle acque ove viene esercitata la pesca di mestiere (L.R. 8.6.1993, n. 32).

Attrezzi e mezzi consentiti per la pesca

Mazzacchera (flocco, boccon) sprovvista di ami: Numero 1 (uno) (se usata con canne, queste non possono essere più di due).

Per la cattura di esche vive (alborelle, sanguinerole, vaironi, ecc.) con esclusione dei pesci protetti di cui ai punti 1b-1c, possono essere usati i seguenti attrezzi:

Bilancino: Numero 1 (uno).
Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1 ed il lato della maglia non inferiore a mm 7.

Bottiglia o nassina Numero 1 (uno) (Non considerato nel numero degli attrezzi).
Nassina: cm 25 di lunghezza, cm 15 di diametro e con un foro minimo di entrata di mm 25. Innescate con sole sostanze vegetali.

Gli attrezzi sopra indicati devono essere costantemente sorvegliati e possono essere usati solo alternativamente.

Le esche vive non utilizzate, non devono essere immesse nelle acque pubbliche.

Natanti: E' consentito l'uso dei natanti, salvo quanto contenuto nell'art. 13 (Regimi particolari) e purchè ciò non interferisca con diverse disposizioni dettate da altre autorità competenti.

Catture, uscite e annotazioni

Art. 2 Catture

Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di un numero indeterminato di pesci, ad eccezione di :
- salmonidi e timallidi (trota, salmerino e temolo) carpe, lucci, e tinche, la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 4 esemplari, dei quali non più di un temolo, e due tra marmorate ed ibridi;
- barbi, cavedani e persico reale la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 10 esemplari;
- anguille, cefali e passere, non più di 5 kg salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare tra quelli catturati e trattenuti (art. : 8 L.R. 08.06.1993, n. 32)

Per il naso comune (così detto "savetta dell'Isonzo") (*Chondrostoma nasus nasus*) ed il siluro (*Silurus glanis*), la pesca è consentita senza limiti di numero e di misura e con l'obbligo, alla conclusione della pesca di sopprimerli e di trattenerli.

Art. 3 Uscite

Il numero delle giornate di pesca consentito ad ogni pescatore non può superare le sedici uscite per ogni mese, non recuperabili nei mesi successivi.

Art. 4 Annotazioni

Prima di esercitare la pesca devono essere annotati, negli appositi spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile) la data dell'uscita

Annotazioni

(con due cifre), la zona, il collegio o il numero per i regimi particolari:

A (Zona "A") ed il numero del Collegio;
B (Zona "B") ed il numero del Collegio;
RP ed il relativo numero (Regimi Particolari): acque di cui all'art. 13;
NK (No Kill) ed il numero del Collegio; acque di cui all'art. 11 ed altre acque (A-B-RP) nel rispetto della normativa di cui all'art. 11 del Calendario.

Nel caso di esercizio della pesca sia in zona "A" che in zona "B", vanno annotate entrambe le zone ed i relativi collegi.
In uno stesso giorno, l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente nei Regimi Particolari (RP) e non in altre zone (A-B-NK).
Durante l'esercizio della pesca andrà annotato negli appositi spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile), ogni esemplare appena catturato e trattenuto di:
- salmonidi (distinti in marmorate e ibridi ed altri salmonidi) e timallidi;
- carpe, lucci e tinche;
- barbi, cavedani e persico reale;
indicando con M il pescato trattenuto dalle ore 0 alle ore 12.00, e con P il pescato trattenuto dalle ore 12.00 alle 24.00.

Divieti e limitazioni, esercizio della pesca e pasturazione

9

Art. 5 Divieti e limitazioni

È vietato l'uso della camolera o temolera.
È vietata la pesca con le mani, con l'ausilio di fonti luminose e la pesca a strappo.
Per le specie eurialine di rimonta (cefali o muggini, passere, spigole o branzini e orate) è consentita la pesca con un amo singolo (amo ad una sola punta)
È vietato esercitare la pesca dai ponti e dalle passerelle.
È vietata la pesca usando come esca la larva della mosca carnaria (cagnotto o bigattino), il sangue, le uova di pesce, comprese le imitazioni artificiali di quest'ultima esca.
E' vietato depositare il pescato catturato e trattenuto, da più di un pescatore, in un unico contenitore.

Art. 6 Esercizio della pesca

Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca.

Art. 7 Pasturazione

È ammessa la pasturazione con sole sostanze vegetali per la pesca dei ciprinidi.
Per la pesca delle specie eurialine di rimonta è ammessa la pasturazione con sostanze vegetali e altri sfarinati non contenenti le sostanze vietate elencate nell'articolo 5.

Controlli e gare di pesca

Art. 8
Controlli

Ad ogni controllo il pescatore è tenuto, in particolare, a lasciare verificare il pescato, le pasture, le esche e tutti i contenitori od altri oggetti atti a contenerli, nonché a consentire il prelievo di campioni delle pasture.
Durante l'esercizio della pesca, il pescato trattenuto ed indicato con M deve essere disponibile per i controlli sino alle ore 12.00; quello indicato con P sino alle ore 24.00.
Nel caso di pesca notturna all'anguilla, l'obbligo di disponibilità per i controlli del pescato termina alle ore 20.00

Art. 9
Gare di pesca (tabelle verdi)

La partecipazione alle gare di pesca non è da computarsi nel numero delle uscite consentite per ogni mese. È vietato sbarrare in tutto o in parte i campi di gara con reti di qualsiasi dimensione o altro materiale.

Sono istituiti i seguenti campi di gara fissi:

Collegio 12 Udine

Canale Ledra principale (Udine) da tunnel Ormu a ponte di Via delle Scienze.
Canale Ledra di Santa Maria (Pavia di Udine), da ponte di Via Zorutti (Lauzacco) a S.S. Udine-Palmanova.

Nei campi di gara fissi la pesca è libera dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24.00 del 29 aprile.

Tratti ad esche artificiali 11

Art. 10
Tratti ad esche artificiali (tabelle arancio)

È consentito l'uso di sole esche artificiali con ami privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato, nelle seguenti acque :

Collegio 3

AZZANO X:
Roggia BEVERELLA, dalla prima cascata, all'ex molino Facca;
AZZANO X-FIUME VENETO:
Fiume SILE, dal ponte del BANDO (Località Praturlone) al ponte dell'autostrada.
CORDENONS -Sorgive di CORDENONS-
Rio ROJAL
Rio CURIEI
Rio VENA STORTA
Rio MULIGNANA
Rio GRAVOTTI
Canale AMMAN (Battistin), dalle sorgenti alla passerella in ferro.
FIUME VENETO
Roggia ACQUA DELLE SEDOLE, dal confine del collegio alla confluenza con il fiume Sile;
Fiume FIUME, da paratoie cotonificio veneziano a confluenza dei due rami (scontrocanali).
PORDENONE:
Fiume NONCELLO ramo secondario (intero tratto).
ZOPPOLA -Sorgive di ZOPPOLA-
Rio BRENTELLA, da capannone Breda, a ponte delle Spessole;
Roggia CASTELLANA, da ponte cimitero di Castions, a ponte strada Zoppola-Orcenico Inferiore.
Rio SELVA, da confluenza con il Rio Brentella per 400 m a monte.

Tratti ad esche artificiali

Rio FIUMETTO, da ponte Molino a confluenza con fiume Fiume.

Collegio 5

Torrente SETTIMANA, da località Settefontane a località Stalle Nuci;
Torrente CIMOLIANA da ponte Confoz a ponte Gota.

Collegio 6

Torrente ARZINO, dall'inizio a valle della galleria artificiale "Condotta Ceconi" al ponte di Pert;
Torrente MEDUNA, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Viellia, e suoi affluenti;
lago di CA' ZUL, canali immissari e loro affluenti;
torrente CHIARZO' dalle sorgenti al lago di Redona (ponte sulla statale) affluenti inclusi.

Collegio 7

CASARSA
Roggia ACQUA MARCIA, da sorgente a confine di collegio;
Roggia ACQUA DELLE SEDOLE, da sorgente a confine di collegio;
Fiume SESTIAN, dal ponte delle Melmose, nel comune di S.Vito al Tagliamento, alla cascata presso confluenza con parallelo Via Verdi in Comine di Sesto al Reghena.

Collegio 9

Fiume TAGLIAMENTO, dalla sorgente a presa Enel in Comune di Forni di Sopra;
dal Ponte Sacrovit alla briglia Passo della Morte in Comune di Forni di Sotto;
da Ponte Avons a primo ponte superstrada (zona industriale sud) in Comune di Tolmezzo;

Tratti ad esche artificiali 13

Rio CALDA, da sorgente a confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;
Torrente TOLINA, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;
Torrente BUT, dalla presa della centrale di Cleulis a monte fino alla passerella Alps;
da ponte Noiaris a valle fino alla presa della centrale "galleria di Noiaris" nei Comuni di Sutrio e Arta Terme;
Torrente CHIARSO', da briglione in Loc."Rio" sino a Ponte di ferro (Capoluogo) in Comune di Paularo;
Torrente DEGANO da Ponte Cella al secondo scarico del canale cartiera in Comune di Ovaro;
Torrente PESARINA, da ponte Chiesa di Pesaris a valle fino alla prima briglia in Comune di Prato Carnico.

Collegio 10

Torrente ARZINO nei Comuni di Forgaria e Pinzano, tratto compreso tra la confluenza con il rio Albignons e il fiume Tagliamento.
Roggia GRAVA SECONDA, in Comune di Buia, ex canale SFE, dalla presa fiume LEDRA al ricongiungimento con lo stesso;
Fiume LEDRA, in Comune di Artegna, dal ponte della S.S. 13 al ponte a valle dell'ex centrale Enel;
Fiume TAGLIAMENTO, in Comune di Gemona del Friuli, dalla presa del Consorzio Ledra-Tagliamento a monte fino all'inizio del ponte della Ferrovia

Tratti ad esche artificiali

Collegio 11 Torrente MALINA, dalle sorgenti a circa 300 m a valle del ponte di Forame di Attimis;
Torrente NAMLEN località "Ponte Vittorio" da confluenza con il fiume Natisone per Km 1 (uno) a monte;
Torrente TORRE da ponte di Qualso al ponte di Molnis.

Collegio 13 Torrente COSIZZA (Rieca), dal ponte Dolina alla cascata Pacluch;
Torrente ERBEZZO, dalla confluenza con il fiume Natisone a monte fino alla briglia presa mulino Pussini;

Collegio 14 Roggia MILIANA, dal depuratore strada Flambro-Flambruzzo al secondo ponte della ex casa consortile (strada Talmassons-Ariis);
Roggia TAMARESCO, dal ponte cimitero Belgrado a congiunzione con il fiume Varmo.

Collegio 15 Roggia DEI PRATI, dalle sorgenti fino alla presa allevamento ittico Arzenton, in località Alture di Ruda;

Tratti " NO KILL" - Zone Trofeo -

Collegio 10 Fiume PIELI, dallo sfioratore (Località Bic), al Sifone inizio canale di Giavons.

Collegio 13 Fiume NATISONE, dal confine di Stato alla passerella di Stupizza.

Collegio 14 Fiume VARMO, da ponte di Gradiscutta al ponte di Belgrado;
Fiume VARMO, dal ponte strada Varmo a casa guardia Consorzio.

Collegio 15 Roggia ACCRONICA, dal primo al secondo ponte posti a valle della strada Saciletto-Aiello del Friuli.

Tratti " NO KILL" - Zone Trofeo - 16

Art. 11
Tratti "No Kill" Zone Trofeo (tabelle arancio con banda trasversale blu)

Nei corsi d'acqua sotto elencati è consentita la pesca solo con la mosca artificiale con amo singolo (amo ed una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.
E' consentito trattenere un esemplare per uscita di misura non inferiore a cm 50. In tale caso l'azione di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.

Collegio 4 Fiume LIVENZA, in Comune di Polcenigo-Caneva da confluenza con il rio Candelet a valle, fino al muro di cemento dopo il rio Mole per 1300 m circa;
Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, da sbarramento Billia a Torrione Pa' Castelvecchio;
Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, località Cavolano - Valle della Madonna - da cabina elettrica ad attraversamento linea elettrica per circa 1500 m

Collegio 5 Torrente CELLINA, dalla confluenza con il torrente Cimoliana all'altezza del distributore AGIP di Cellino.

Collegio 9 Lago di PRAMOSIO;
Lago di BORDAGLIA;

Collegio 10 Sorgive di BARS, in Comune di Osoppo, nel canale Grande, circa a metà del corso d'acqua, dal cippo per 500 m a valle.

Zone di ripopolamento

Art. 12
Zone di ripopolamento (tabelle rosse)

Per il 2003 sono istituiti divieti di pesca nelle seguenti acque interessate al ripopolamento:

Collegio 1 Gorizia
Torrente GROINA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Isonzo;
Torrente PIUMIZZA, dal confine di Stato alla confluenza con il fiume Isonzo;
Fiume ISONZO, dal ponte IX Agosto fino a 100 m a valle della diga dell'Agro-Cormonese-Gradiscano;
Canale di scarico "FANTONI", dalla centralina idroelettrica al ponte S.S. 351;
Fiume ISONZO, in sponda destra in corrispondenza del Parco di "Bosco-Piuma-Isonzo", da ponte Piuma a confluenza torrente Groina;
Canale TEXGIULIA di Straccis (ex Enel), intero tratto dalla presa dell'Isonzo alla confluenza dello stesso.

Collegio 2 Sagrado - Monfalcone - Trieste
GRADO:
Acque interne poste a sud della strada comunale per Fossalon, ricomprese nel perimetro della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
MONFALCONE:
Lago di PIETRAROSSA, dalle sorgenti a valle del ponte autostrada;
MUGGIA-S.DORLIGO DELLA VALLE:
Laghetti delle NOGHERE.
REDIPUGLIA:
Canale de' DOTTORI, dalla centrale ENEL a strada statale.

Zone di ripopolamento

SAGRADO:
Fiume ISONZO, dalla diga di Sagrado al ponte di Sagrado;
BACINI alla presa canale de' Dottori e SNIA;
Canale SNIA, da presa fiume Isonzo al primo ponte a valle dello stabilimento Snia.
STARANZANO:
Canale QUARANTIA, intero tratto.

Collegio 3
Pordenone

AZZANO X:
Roggia BEVERELLA, da ex molino Facca, a valle per 250 m.
CORDENONS:
Fiume NONCELLO, da 60 m a monte del ponte di via Foenis a 120 m a valle;
Fiume NONCELLO, Parco fluviale Noncello, da piazza S.Pietro a centrale ex Cotonificio;
Fiume NONCELLO, ramo secondario, dal ponte di Via Bellasio alla confluenza con il ramo principale.
FIUME VENETO:
Fiume FIUME, da paratoie Cotonificio a monte per 200 m;
Fiume SILE, 200 m a monte e a valle del ponte Ultimo molino;
Fiume SILE, ramo secondario ex mulino del Bando (loc. Praturlone);
Roggia BEVERELLA, dal ponte della strada BANNIA-S.VITO, per 300 m a monte.
PORCIA:
Rio BUJON, da sorgenti ex cotonificio Valdevit a paratoie allevamento ittico De Mattia;
Rio BUJON, 200 m a monte e a valle del ponte S.Giuseppe;

Zone di ripopolamento

19

Rio CORRICELLI, 200 a monte e a valle del ponte strada porcia-Tamai;
Fiume SENTIRON, dal ponte del raccordo autostradale, a valle per 400 m;
PORDENONE:
Canaletta CENTRALE -SEMINARIO, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Noncello;
Fiume NONCELLO, dal ponte S.S. 13 (ex Cotonificio Veneziano), al ponte di Adamo ed Eve;
Laghetto di S.VALENTINO;
Laghetti di RORAI GRANDE;
Laghetto di S.CARLO.
ZOPPOLA:
Rio BOSE, da sorgenti a roggia Castellana;
Roggia CASTELLANA, dalla briglia in piazza Castions, al ponte del cimitero di Castions;
Rio ZOPPOLETTA, dal ponte di Via Giotto, alla ex segheria Bomben;
Rio ZOPPOLETTA, dal ponte della S.S. 13, al ponte di Poincicco;
Fiume di BOSCO, dalle sorgenti al ponte di Via Lavatoi.

Collegio 4
Sacile

BRUGNERA:
Fiume LIVENZA, da 700 m a monte Ponte Vecchio fino a 500 m a valle;
Fiume SENTIRON, località Tamai di Brugnera, da vecchia chiesetta di Tamai a valle fino alla prima mura per circa 1200 m.
CANEVA:
Canale di scarico della centralina idroelettrica COTONIFICIO VENEZIANO, intero tratto.

Zone di ripopolamento

FONTANAFREDDA:
Roggia ACQUA DEL MOLINO, dalle risorgive alle confluenze con il lago Ziill.
POLCENIGO-CANEVA:
Torrente GORGAZZO; dalle risorgive a valle fino al I° ponte (circa m 250);
PASIANO-PRATA:
Fiume Meduna, da 200 m a monte chiavica Martin fino a 500 m a monte chiavica Peressine per circa 2500 m.
SACILE:
Fiume LIVENZA, località Cavolano - Valle della Madonna - da sbarramento a linea elettrica fino a confluenza rio Rui per circa 800 m circa;
Fiume LIVENZA, da condominio Livenza allo sbarramento Tallon;
Fiume LIVENZA, canale della Pietà: intero tratto;
Fiume LIVENZA, località Cavolano, canale di scarico della centrale Enel.

Collegio 5
Maniago-Barcis

ANDREIS-BARCIS:
Torrente CELLINA: da diga lago di Barcis a confluenza con torrente Alba;
ARBA:
Canale MARALDI, la vasca di carico della Centrale di Colle.
BARCIS:
Lago di BARCIS, in sponda sinistra, zona tabellata, in prossimità abitato Barcis;
TUTTE LE ACQUE della Valle del Prescudin;
Torrente PENTINA, da sorgenti a confluenza lago di Barcis (in prossimità della passerella).

Zone di ripopolamento

21

CAVASSO NUOVO:
Canale MARALDI, opera di presa canale Maraldi.
CIMOLAIS:
Rio COMPOL, da sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;
Rio VAL SANTA MARIA, dalle sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;
Rio PEZZEDA, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Cimoliana
CLAUT:
Rio BORSAT, dalla sorgente a confluenza con torrente Settimana;
Rio CIOL DE NUCI, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;
Rio CIOL DE POST, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;
Rio CIOL DE LA QUESTION, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana.
MANIAGO:
Roggia di *MANIAGO*, da presa *Pisuj* a valle sino alla confluenza canaletta Dandolo;
Torrente *COLVERA DI RAUT* e relativi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Colvera Principale

Collegio 6
Spilimbergo

CLAUZETTO:
rio MOLIN, da ponte Pedol a confluenza con il torrente Cosa, affluenti inclusi.
SPILIMBERGO:
Roggia SPILIMBERGO, dal Mulino di Ampiano in località Ampiano, in Comune di Pinzano, in-

Zone di ripopolamento

cluso, fino a Navarons, a valle della S.S. 464, all'altezza della Ferrovia ; derivati inclusi;
TRAMONTI DI SOPRA:
Rio INGLAGNA, dalle sorgenti alla confluenza con il rio Gamberi, affluenti inclusi;
Rio GAMBERI, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Inglagna, affluenti inclusi.
TRAVESIO:
Torrente COSA,da cascata Margherita a cascata Gof incluse, affluenti inclusi.
TRAVESIO-CASTELNOVO:
Torrente COSA, da 50 m a nord della centralina Madonna di Cosa, a 50 m a sud del ponte di Zancan, affluenti inclusi;
VITO D'ASIO:
Torrente ARZINO, dall'inizio a valle della strettoia in località S. Antonio, a 100 m a valle del ponte Ros;
Rio SCLUSSONS, da sorgenti a confluenza con il torrente Arzino, affluenti inclusi.

Collegio 7
San Vito al Tagliamento

CHIONS:
Roggia BEVERELLA, da ponte Battiston in Via Redenta a ponte Bonben in Via Bannia.
CORDOVADO:
Roggia LIGUGNANA, da provinciale 13, intero tratto;
Roggia BELVEDERE, da risorgiva a S.S. Portogruaro-Udine;
SAN GIOVANNI DI CASARSA:
Fiume SILE, da sorgente al ponte strada in Via Sile.

Zone di ripopolamento

23

SAN VITO AL TAGLIAMENTO:
Rio FONTANASSO, dalle sorgenti alle Fosse capoluogo;
FOSSE capoluogo;
Roggia BOREANA, dalle sorgenti alle Fosse capoluogo e fino al Mulino Vecchio;
Roggia VAT, da campo sportivo in piazza Prodolone a ponte Fol;
Roggia GAZZIOLA, località Savorgnano, da zona PEEP alla confluenza con il Versa-Lemene;
Rio PRODOLON, da sorgente a strada S. Vito-Torrate;
Roggia VIGNELA, dalle sorgenti alla confluenza con il rio Prodolon.
SESTO AL REGHENA:
FOSSE ABBAZIALI ESTERNE ed INTERNE;
Rio RIGOLO, da campo sportivo ad allevamento Sigalotti;
Rio RIGOLO, da località Vissignano (confluenza con Rigolo e Versiola) a 300 m a valle del ponte in Via Rovere secco;
Rio ROJUZZA (o rio RAMUSCELLO),da confluenza con Roggia della Ripa alla confluenza con Roggia di Gleris;
SCOLMATORE intero tratto, sino al ponte in via degli Olmi;
Roggia della RIPA DEL NEGRO, località S. Sabina a confluenza con Rio Rojuzza;
Rio VENCHIAREDO.

Zone di ripopolamento

Collegio 8
Pontebba

MALBORGHETTO:
Rio BIANCO.
MOGGIO UDINESE:
Rio FORCIE, località Grauzeria, da m 20 a monte dell'impianto ittico ETP alla confluenza con il torrente Aupa.
PONTEBBA:
Rio BIANCO, Studena Alta;
SORGIVE, Studena Bassa;
Sorgive OTTOGALLI (presso caserma Bortolotti);
Torrente PONTEBBANA, dal ponte Agolzer alla confluenza con il fiume Fella.
RESIA:
Rio NERO;
Rio SART;
Rio POTOC;
Sorgive ZAMLIN.
TARVISIO:
Rio DEL LAGO DI FUSINE, zona industriale Acciaieria Weissenfels.

Collegio 9
Tolmezzo

AMPEZZO:
Torrente LUMIEI dalla diga a Rio Cason di Svuelde;
AMARO:
ANELLO formato da roggia uscita impianto ittico e roggia mulino con laghetto a monte impianto ittico.
ARTA TERME:
Torrente CHIARSO', dalla confluenza con il

Zone di ripopolamento

rio Lovea a valle fino al ponte briglia lavoreit;
Rio CONFINE da ponte strada provinciale vecchia alla confluenza con il torrente Chiarsò.
CAVAZZO CARNICO:
Rio SCHIASAZZE (località Somplago), da 50 metri a monte del ponte in cemento scarico legname allo sbocco nel lago di Cavazzo.
CERCIVENTO:
Rio BARBAN, da confluenza rio Gladegna a monte;
Rio GLADEGNA da confluenza rio Marasclò a monte fino al ponte Ceris.
COMEGLIANS:
Torrente DEGANO, dal ponte variante a presa nuova centrale SECAB.
FORNI DI SOPRA:
Laghetto zona turistica DAVOST
FORNI DI SOTTO:
Fiume TAGLIAMENTO, dal ponte Sacrovi alla confluenza con il rio Sfuarz;
Rio SFUARZ, dall'allevamento ittico ETP alla confluenza con il fiume Tagliamento.
OVARO:
Sorgive APPLIS;
Rio CHIAMPARAS da presa Enel a monte;
Rio MUINA da presa Enel a monte.
PALUZZA:
Roggia MEILS;
Rio MAGGIORE (Rio Bavos);
PAULARO:
Rio BENEDET;
Rio CASCATA, dalle cascate di Salino alla

Zone di ripopolamento

Collegio 9
Tolmezzo

confluenza con il torrente Chiersò;
Rio MAGGIORE dalla confluenza torrente Chiarsò a monte fino alla cascata;
Torrente CHIARSO' da rio Benedet a valle fino alla confluenza con il rio Cicon;
da località Strenz (ponte nuovo per Dierico) a valle fino a località Sot Domeneal.
PRATO CARNICO:
Laghetto di MALINS;
Rio MASAREIT, dalla fine dell'abitato di Pieria alla confluenza con il torrente Pesarina;
Torrente PESARINA a monte e a valle ponte per Pradumbli per 200 m.
Sorgiva CHIAMPEIS dalla sorgente a confluenza torrente Pesarina;
Rio DENTRO degli stavoli a monte di Prato Carnico alla confluenza con il torrente Pesarina;
Rio AGAZZO;
Rio LIANA dalla briglia a monte ponte Pradumbli alla confluenza con il torrente Pesarina.
RIGOLATO:
Rio GRAMULINS, da 100 m a monte ponte capoluogo, fino alla confluenza con il torrente Degano;
Rio NEVAL, da ponte di Gracco alla confluenza con il torrente Degano.
SAURIS:
Laghetto di MEDIANA;
Laghetti di FESTONS;
Lago di SAURIS, tratto dal crinale in sponda sinistra, parcheggio Nuova Maina, al crinale opposto in sponda destra.

Zone di ripopolamento 27

SUTRIO:
Torrente BUT, dal ponte Pescheria al ponte Nolaris.
VERZEGNIS:
Lago di VERZEGNIS, il tratto dal ponte Landaia al manufatto ENEL..

Collegio 10
Gemona
S. Daniele

ARTEGNA:
Rio MOLINO, tratto incluso nella recintazione Consorzio Acquedotto Friuli Centrale;
Torrente ORVENCO, in Comune di Artegna, dal ponte della strada per Montenars fino alla terza cascata a monte.
BORDANO:
LAGHETTO artificiale in località Sorgenti.
BUJA:
Fiume LEDRA, dal ponte nuovo di S. Floreano alle paratoie a valle;
Fiume LEDRA, m 100 a monte della confluenza con il rio Gelato e fino all'attraversamento del gasdotto;
~~Rio GELATO, gli ultimi m 100 a monte della~~ confluenza con il fiume Ledra.
Rio GELATO il tratto compreso tra il ponte della strada statale Osovana e il ponte a valle.
COSEANO:
Torrente CORNO, tratto compreso tra il Ponte di Coseano e le cascate a monte e a valle dello stesso.
FAGAGNA:
Stagno "POCE DI SODRI"in frazione Ciconicco.

Zone di ripopolamento

Collegio 10
Gemona
S. Daniele

FORGARIA:
Laghetto di CORNINO.
GEMONA DEL FRIULI:
Roggia BIANCA, il secondo affluente;
Roggia BIANCA, gli ultimi m 100 prima della confluenza con il fiume Ledra;
Rio FIERE, dal Ponte di Via Campo al terzo ponticello a monte
Roggia di LESSI, dalla S.S. 13 al ponte di via Buia;
Rio MACILE, dal ponte di via Paludo alla confluenza con la roggia di Paludo.
MAJANO:
Canale di BONIFICA, dal primo ponte per m 300 a valle e il tratto compreso tra il ponte della S.S. 463 e la confluenza con il fiume Ledra;
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO dal monumento/cippo ai Partigiani a valle fino alla centrale elettrica di Farla;
Fiume LEDRA, dal ponte della S.S. 463 alla confluenza con il canale di bonifica;
Fiume PIEU, dal ponte di Farla per m 200 a valle.
OSOPPO:
Canale PICCOLO e GRANDE, dai salti degli scarichi allevamento Rivoli Trota al ponte a valle.
RIVE D'ARCANO:
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO, dalle paratoie al ponte a valle.
SAN DANIELE:
Roggia dell'ACQUEDOTTO, dalla presa canale Ledra-Pieli alla confluenza canale Giavons.

Zone di ripopolamento 29

SAN VITO DI FAGAGNA:
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO, tratto compreso tra il Ponte delle scuole elementari di Silvella e quello della strada per Ruscletto.
TRASAGHIS:
affluenteTorrente LEALE, da scarico allevamento ittico pesca sportiva di Trasaghis fino all'attraversamento del torrente Leale;
Roggia di ALESSO, dalla prima briglia al depuratore;
Lago di CAVAZZO (dei Tre Comuni), in Comune di Trasaghis, area del canneto in sponda destra e lo stagno a valle del canneto;
Torrente LEALE, dal ponte della strada Trasaghis-Avasinis alla cascatella a monte.
VENZONE:
Torrente VENZONASSA, dal ponte della S.S. 13 a valle fino alla confluenza con il fiume Tagliamento.

Collegio 11
Tarcento-Nimis

ATTIMIS:
Torrente RACCHIUSANA, dalle sorgenti al ponte Ancona Carui;
Roggia di RACCHIUSO (presa acquedotto), tutto il tratto;
Rio FARIS, dalle sorgenti al ponte S.S. 356;
Rio PICCOLI (B.go Piccoli) dalle sorgenti alla confluenza con il rio Faris.
FAEDIS:
Rio MARCHIAT, loc. Costapiana, dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Grivò.

Zone di ripopolamento

Collegio 11
Tarcento-Nimis

LUSEVERA:
Torrente VEDRONZA, dal terzo guado a monte sino alle sorgenti, compreso affluenti.
NIMIS:
Torrente CORNAPPO, dal ponte degli Angeli di Torlano, al primo ponte a monte
REANA DEL ROIALE:
Roggia di ZOMPITTA (Rogge Unite di Mortegliano e Palma), dalla presa della roggia al cancello delimitante la proprietà del Consorzio.
TAIPANA:
Rio LIESCOVAZ, dalla cascata Borgo di Sopra alla cascata località Slocot.
TARCENTO:
Torrente TORRE, dalle briglie a monte del ponte di Tarcento alla briglia a valle in località ex presa roggia di Molinis.
TREPPO GRANDE:
Torrente CORMOR, dal cimitero di Vendoglio a m 200 a monte ponte bivio Carvacco-Aveacco (zona ponte di Legno) affluenti compresi.

Collegio 12
Udine

MORUZZO-MARTIGNACCO:
Rio LAVIA, ed affluenti, dalla sorgente al ponte di Via B. Stringher civico n. 5
PAGNACCO:
Rio DOIDIS, dalla sorgente al ponte di via *Divisione Julia.*
UDINE:
Roggia di UDINE, tratto cittadino da p. le Chiavris a Via Poscolle;

Zone di ripopolamento 31

Roggia di PALMA, tratto cittadino da largo delle Grazie a Via Vittorio Veneto.

Collegio 13
Cividale del Friuli

CIVIDALE DEL FRIULI:
Fiume NATISONE, *fra* le due briglie poste a monte e a valle del ponte del Diavolo.
GRIMACCO:
Torrente COSIZZA, dalla cascata di Clodig al ponte di Liessa.
SAN PIETRO AL NATISONE:
Rio di TARPEZZO, dalla confluenza torrente Alberone alla sorgente;
Rio VERNASSO, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Natisone.
TORREANO:
Torrente CHIARÒ, dal vecchio ponte di Reant a monte e suo affluente.

Collegio 14
Codroipo-Latisana

COMUNE DI VARMO:
Roggia TOSSINA,in località Levata, dal primo ponte a monte della strada Varmo-Belgrado, *alla confluenza con la roggia Tamaresco.*
CAMINO AL TAGLIAMENTO:
Fiume VARMO, tratto Molino-Glaunicco.
CODROIPO:
Fiume GHEBO, dal ponte strada S. Martino-Lonca all'allevamento Vendrame;
TUTTE LE ACQUE all'interno del Parco regionale delle Risorgive.
RIVIGNANO:
Roggia CUSANA, per m 150 a monte ed a valle dell'allevamento dell'ETP;

Zone di ripopolamento

Roggia delle STALLE, dalla sorgente a confluenza con il fiume Taglio;
Roggia TAGLIO PICCOLO, intero tratto.
VARMO:
Roggia CARTIERA, canale di testa impianto ittica Sestian da ponte per 500 m a monte.

Collegio 15
Cervignano-Palmanova

BAGNARIA ARSA:
Roggia CASTIONS DELLE MURA (località Castions delle Mura), dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Taglio Ovest;
CASTIONS DI STRADA:
Fiume ZELLINA, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione);
Fiume TAIAT, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione).
CERVIGNANO DEL FRIULI:
Fiume AUSA, dal ponte di Via Udine per m 100 a monte e per m 250 a valle;
Canale SARCINELLI, da m 20 a monte ingresso mulino "Variola" fino alla confluenza con fiume Ausa;
Rio TURISELLA, dalle sorgenti a valle fino in prossimità della caserma dei Carabinieri;
Fiume TAGLIO EST, dal cimitero di Strassoldo a valle fino alla confluenza con la roggia del Molino.
PORPETTO:
Roggia CORGNOLIZZA, dal ponte Azienda agricola Tomasin a valle fino alla confluenza canale Avenale;

Zone di ripopolamento

Fosso GRANDE, dalla sorgente a valle fino al ponte di via Cadorna;
Roggia DEL MOLINO, dalla sorgente, località Freghis, a valle fino al ponte di Via Bando;
TERZO DI AQUILEIA:
Roggia FREDDA PICCOLA (roggia TURISELLA), dalla confluenza con il fiume Terzo a monte per 40 m;
Roggia MORTESINA (fiume TERZO) 50 m a monte del ponte FF.SS Cervignano-Aquileia-Grado fino alla S.S. Cervignano-Grado;
Fiume TERZO, dal ponte S.S. Palmanova-Grado a 50 m a valle ponte Terzo di Aquileia.
VILLA VICENTINA:
Roggia MORTESINA, dal ponte della strada provinciale Scodovacca-Villa Vicentina alla cascata a valle della FF.SS. Venezia-Trieste.

2. Disposizioni particolari
Regimi particolari di pesca
- acque salmonicole -

Art. 13 Regimi particolari di pesca (Tabelle nere)

Per l'anno 2003 sono vigenti nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia i Regimi particolari di pesca, sotto elencati con indicate le modalità di esercizio della pesca:

REGOLE COMUNI AI REGIMI CON ACQUE PREVALENTEMENTE SALMONICOLE:

Catture giornaliere: non più di 3 (tre) esemplari tra salmonidi e timallidi, di cui non più di 1 (uno) temolo e 2 (due) marmorate od ibridi.
In ogni caso il numero complessivo degli esemplari trattenuti tra Temoli e marmorate ed ibridi, non potrà mai superare i 2 (due) pezzi (2 marmorate ed ibridi oppure 1 temolo ed 1 marmorata od ibrido).

Attrezzi: numero 1 (uno) canna con o senza mulinello.

Misure minime pescabili:

Trota fario:	cm 25 cm 35 nel RP2
Trota marmorata ed ibridi:	cm 40 nel RP1 cm 50 nel RP4

Gli ami devono essere privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Vietate le gare di pesca.

Regimi particolari di pesca
- acque salmonicole -

35

Vietata la pesca con l'ausilio di natanti. L'attività di pesca dovrà interrompersi al trattenimento del terzo esemplare.

RP 1)

Esche consentite: **Solo quelle artificiali**

Rio BIANCO intero tratto;
Rio UCCEA intero tratto;
Torrente ALBERONE, da Savogna alla confluenza con il torrente Cosizza (Erbezzo);
Fiume NATISONE, dalla passerella di Stupizza al ponte di Vernasso;
Torrente JUDRIO, dal confine di Stato al ponte di Novacuzzo;

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume NATISONE, dalla passerella di Stupizza al ponte di Vernasso

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

Regimi particolari di pesca
- acque salmonicole -

RP 2)

Esche consentite: **Solo quelle artificiali**

Roggia di GLERIS, dal ponte della ferrovia alla confluenza con la roggia Versa-Lemene.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con amo singolo (amo ad una punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

RP 3)

Torrente COSA, dalla diga del Tul (loc. Muliners) a 50 m a nord della centralina "Madonna di Cosa", affluenti inclusi.
Torrente COSA, da 50 m a sud del ponte di Zancan a cascata Margherita;
Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento e relativi affluenti.
Laghi di FUSINE;
Rio del LAGO DI FUSINE;
Lago del PREDIL O DI RAIBL e relativi immissari ed emissario e affluenti;
Torrente SLIZZA e relativi affluenti.

Regimi particolari di pesca
- acque salmonicole -

37

Esche consentite: **Solo quelle artificiali nelle seguenti acque:**

Fiume FELLA dalle sorgenti a rio degli Uccelli (loc. Pontebba) e suoi affluenti;
Fiume FELLA, dal ponte str. comunale in loc. Prerit (Dogna) a valle fino a confluenza con il rio Cadramazzo (Chiusaforte) e suoi affluenti;
Fiume FELLA, dal ponte Peraria (Chiusaforte) a valle sino alla confluenza con il torrente Resia;
Fiume FELLA, dalla confluenz con il Torrente Glagnò, fino alla confluenza con il fiume Tagliamento e suoi affluenti;
Torrente PONTEBBANA dal ponte Lilio (Studena bassa) al ponte Agolzer;
Torrente RACCOLANA, da località Saletto fino alla confluenza con il fiume Fella e suoi affluenti;
Rio MACILE (Brussine), intero tratto;
Torrente RESIA, (località Tapartigu) al ponte di Povici (Resiutta) e relativi affluenti;
Torrente AUPA, dalle sorgenti fino al ponte della strada per Ovedasso e suoi affluenti;
Torrente GLAGNO', dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Fella e suoi affluenti;
Torrente SLIZZA e relativi affluenti;
Lago SUPERIORE di FUSINE;
Rio del lago SUPERIORE E INFERIORE del lago di RAIBL e relativi affluenti.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita

Regimi particolari di pesca - acque salmonicole -

solo con la mosca artificiale con amo singolo (amo ad una punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento;
Torrente RESIA dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella;

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

RP 4)

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo;
Canale AGRO-CORMONESE-GRADISCANO, dalla presa fiume Isonzo alla centralina idroelettrica Fantoni.

Esche consentite: Solo quelle artificiali nelle seguenti acque:

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte Piuma.

Regimi particolari di pesca - acque salmonicole -

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte del raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo.

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

Regimi particolari di pesca - acque ciprinicole -

REGOLE COMUNI AI REGIMI CON ACQUE PREVALENTEMENTE CIPRINICOLE

Periodo di pesca: Tutto l'anno

Attrezzi: Numero 2 (due) canne armate con un amo singolo (amo ad una sola punta), privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Esche consentite: Lombrico, mais, bolles, frutta, legumi, patate (è vietato l'uso di sfarinati).

Pasturazione: E' consentita la pasturazione con i prodotti autorizzati come esca, ad esclusione del lombrico, nella misura massima di 1 kg per pescatore e per singola uscita. Nel periodo di chiusura della pesca a carpa e tinca non è consentito l'uso delle bolles come esca e/o pasturazione. La pasturazione non è consentita senza avere annotato l'uscita.

Catture: Tutte le catture devono essere rilasciate. Le stesse possono essere trattenute, nel rispetto dell'art. 1 per quanto riguarda il numero e le misure, durante l'esercizio della pesca in apposita nassa con le seguenti misure minime:

lunghezza m 2
diametro cm 35

Regimi particolari di pesca - acque ciprinicole -

41

Al termine della pesca tutto il pescato va reimmesso in acqua con le dovute cautele.

RP 5)

Lago di RAGOGNA;
Fossato che circonda PALMANOVA;
Canale SPINEDO, tratto da congiunzione con il canale collettore occidentale all'idrovora;

VISTO: L'ASSESSORE: NARDUZZI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 ottobre 2002, n. 1458.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura D.2 - azione 35. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 13 giugno 2001 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;

VISTO che tale avviso prevede, nell'ambito dell'asse D - misura D.2, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della P.A. finalizzati alla riorganizzazione del lavoro ed alla rimodulazione degli orari di lavoro», ed alla tipologia formativa «Aggiornamento» rivolti a soggetti occupati a tempo indeterminato o determinato, pieno o part-time, presso le Amministrazioni provinciali, comunali e comunità montane;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 agosto 2001 S.S. n. 16;

CONSIDERATO che la disponibilità complessiva per il finanziamento dei suddetti progetti ammontava ad euro 2.611.089,06 di cui euro 637.105,72 per il fabbisogno delle aree territoriali collocate nell'obiettivo 2;

VISTO il quadro finanziario della misura D.2 prevista nel Complemento di programmazione dell'obiettivo 3;

PRESO ATTO che, sulla misura D.2 detratta la quota da riservare alle attività di informazione e pubblicità e detratte le quote già messe a bando per altri interventi, residuano sul periodo 2000-2002 euro 645.570,17 che vengono quindi utilizzate per implementare lo stanziamento di euro 2.611.089,06 previsto dal citato avviso;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione dei progetti era stato fissato alle ore 12.00 del 10 settembre 2001 presso la Direzione regionale della formazione professionale via San Francesco, 37, Trieste;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo così come descritto dalla Sezione II, scheda 2, del suddetto Regolamento;

VISTO il decreto 67/FP/DPF del 21 febbraio 2002 con il quale sono stati approvati ma non ammessi al finanziamento 73 progetti formativi a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando a favore dei progetti non ascrivibili alle aree obiettivo 2;

VISTO che con delibera della Giunta regionale n. 2509 del 12 luglio 2002 si è provveduto ad un rifinanziamento della misura D.2 - azione 35 - Interventi formativi a favore della P.A. per un importo complessivo di euro 484.574,64;

VISTO che con delibera della Giunta regionale n. 3281 del 27 settembre 2002 si è provveduto, a causa di un errore materiale relativo all'importo previsto nella precedente delibera, ad un ulteriore rifinanziamento della misura D.2 - azione 35 - Interventi formativi a favore della P.A. per un importo complessivo di euro 417.516,07;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 73 progetti formativi per complessivi euro 902.090,71;

CONSIDERATO che i progetti devono, pena la decadenza, trovare avvio entro il 28 febbraio 2003 e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio delle attività;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 902.090,71;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 73 progetti formativi per complessivi euro 902.090,71.

Art. 3

I progetti devono, pena la decadenza, trovare avvio entro il 28 febbraio 2003 e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio delle attività;

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato 1, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 902.090,71.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35EN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	DATA BASE CON ACCESS - A -	200114364003	A.R.S.A.P. - ONLUS	2001	12.911,41	12.911,41	54
2	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 3	200114465001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
3	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 4	200114466001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
4	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 5	200114467001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
5	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 6	200114468001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
6	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 7	200114469001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
7	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 8	200114470001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
8	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 9	200114471001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54

3DD2SF35EN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 10	200114472001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
10	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 11	200114473001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
11	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 12	200114474001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.265,65	12.265,65	54
12	STRUMENTI AVANZATI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NEGLI ENTI LOCALI EDIZIONE 2	200114464001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	9.568,19	9.568,19	54
13	ARCHIVI DI DATI E LORO PRESENTAZIONE	200114492001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	13.146,93	13.146,93	54
14	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED.8	200114495001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	13.592,95	13.592,95	54
15	COMUNICAZIONE EFFICACE E LAVORO DI GRUPPO	200114364012	A.R.S.A.P. - ONLUS	2001	15.568,39	15.568,39	53
16	COMUNICAZIONE EFFICACE E LAVORO DI GRUPPO	200114364011	A.R.S.A.P. - ONLUS	2001	15.164,00	15.164,00	53

3DD2SF35EN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
17	COMUNICAZIONE EFFICACE E LAVORO DI GRUPPO	200114364004	A.R.S.A.P. - ONLUS	2001	15.981,56	15.981,56	53
18	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED.9	200114496001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	6.237,82	6.237,82	53
19	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED.7	200114499001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	6.931,16	6.931,16	53
20	LA COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO NEGLI ENTI LOCALI - EDIZIONE 7	200114485001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	9.808,36	9.808,36	53
21	COMUNICAZIONE E FRONT-OFFICE	200114478002	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2001	14.705,28	14.705,28	52
22	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED.3	200114500001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	11.692,38	11.692,38	52
23	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED4	200114502001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	11.692,38	11.692,38	52
24	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED.5	200114503001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	11.692,38	11.692,38	52

3DD2SF35EN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
25	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ED.1	200114505001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	11.692,38	11.692,38	52
26	IL RUOLO DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - 2	200114506001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	11.692,38	11.692,38	52
27	LA COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO NEGLI ENTI LOCALI - EDIZIONE 5	200114483001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.584,82	12.584,82	52
28	LA COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO NEGLI ENTI LOCALI - EDIZIONE 6	200114484001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.584,82	12.584,82	52
29	LA COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO NEGLI ENTI LOCALI - EDIZIONE 2	200114480001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	13.303,72	13.303,72	52
30	LA COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO NEGLI ENTI LOCALI - EDIZIONE 4	200114482001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	13.303,72	13.303,72	52
31	LE CHIAVI DI LETTURA DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE - EDIZIONE 1	200114440001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.575,72	12.575,72	52
32	LE CHIAVI DI LETTURA DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE	200114442001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.575,72	12.575,72	52

3DD2SF35EN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
33	LE CHIAVI DI LETTURA DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE - EDIZIONE 2	200114443001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	12.575,72	12.575,72	52
34	LE CHIAVI DI LETTURA DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE - EDIZIONE 4	200114441001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2001	13.277,38	13.277,38	52
			Totale con finanziamento		417.516,07	417.516,07	
			Totale		417.516,07	417.516,07	

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IL CONTROLLO STRATEGICO	200114408003	COMUNE DI TRIESTE	2001	13.582,83	13.582,83	54,5
2	LE COMPETENZE PER I NEOASSUNTI	200114396003	COMUNE DI TRIESTE	2001	16.485,31	16.485,31	54,5
3	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	200114403002	COMUNE DI TRIESTE	2001	16.485,31	16.485,31	54,5
4	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114415005	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	53,5

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
5	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114415011	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	53,5
6	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114415012	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	53,5
7	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114415013	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	53,5
8	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114424005	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	53,5
9	LA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI	200114424019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	16.485,31	16.485,31	53,5
10	IL CONTROLLO STRATEGICO	200114424003	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	53,5
11	IL CONTROLLO STRATEGICO	200114415003	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	53,5
12	IL CONTROLLO STRATEGICO	200114415009	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	53,5

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
13	DIRIGERE L'ENTE LOCALE	200114394001	COMUNE DI SPILIMBERGO	2001	11.103,81	11.103,81	53,5
14	CAD AVANZATO	200114412003	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	13.188,25	13.188,25	53,5
15	AGGIORNAMENTO EDUCATORI	200114396005	COMUNE DI TRIESTE	2001	16.485,30	16.485,30	53,5
16	L'ANALISI STATISTICA CON IL PROGRAMMA SPSS	200114432008	PROVINCIA DI TRIESTE	2001	11.086,28	11.086,28	53,5
17	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114424014	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5
18	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114424015	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5
19	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114424016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5
20	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114424017	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
21	I RAPPORTI CON IL PUBBLICO	200114424018	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5
22	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	200114424001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	52,5
23	IL CONTROLLO STRATEGICO	200114424013	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	52,5
24	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	200114415001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5
25	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	200114415010	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE - A.T.I.	2001	12.363,99	12.363,99	52,5
26	COLLABORATORI DINAMICI E PROPULSIVI	200114395004	COMUNE DI UDINE	2001	8.630,00	8.630,00	52,5
27	COLLABORATORI DINAMICI E PROPULSIVI	200114395005	COMUNE DI UDINE	2001	8.630,00	8.630,00	52,5
28	LA PROMOZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI PUBBLICI	200114398001	COMUNE DI TRIESTE	2001	16.536,95	16.536,95	52,5

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
29	INFORMATICA E CAD	200114432007	PROVINCIA DI TRIESTE	2001	12.126,82	12.126,82	52,5
30	LINGUA INGLESE	200114477001	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	2001	12.952,71	12.952,71	52,5
31	FORMAZIONE AL RUOLO PER RESPONSABILI DI SERVIZIO	200114450001	COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO	2001	11.724,91	11.724,91	52
32	FORMAZIONE AL RUOLO PER CAPI SQUADRA	200114449001	COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO	2001	5.312,07	5.312,07	52
33	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	200114424009	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE - A.T.I.	2001	12.363,98	12.363,98	51,5
34	CAPI SI DIVENTA	200114395003	COMUNE DI UDINE	2001	8.493,66	8.493,66	51,5
35	DIRIGERE L'ENTE LOCALE	200114395002	COMUNE DI UDINE	2001	10.231,00	10.231,00	51,5
36	LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEGLI INVESTIMENTI	200114405003	COMUNE DI TRIESTE	2001	16.485,31	16.485,31	51,5

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
37	DIRIGERE L'ENTE LOCALE	200114392001	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA	2001	8.521,54	8.521,54	51,5
38	LA QUALITA' NEI SERVIZI COMUNALI	200114397001	COMUNE DI TRIESTE	2001	13.737,76	13.737,76	50,5
39	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	200114408001	COMUNE DI TRIESTE	2001	13.737,77	13.737,77	50,5
			Totale con finanziamento		484.574,64	484.574,64	
			Totale		484.574,64	484.574,64	
			Totale con finanziamento		902.090,71	902.090,71	
			Totale		902.090,71	902.090,71	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 ottobre 2002, n. 1459.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.2 - azione 10. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di luglio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1119 del 6 aprile 2001, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse A, misura A.2, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Formazione nell'ambito dell'apprendistato e, in generale, nei contratti a causa mista», con particolare riferimento ai contratti di formazione/lavoro;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 3 luglio 2001 fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto 835/FP/DPF del 21 giugno 2002 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2002;

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 5 progetti, per complessivi euro 188.945,77;

CONSIDERATO che l'attività in senso stretto deve trovare avvio entro 30 dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dall'avvio;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 188.945,77;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 5 progetti, per complessivi euro 188.945,77.

Art. 3

L'attività in senso stretto deve trovare avvio entro 30 dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dall'avvio.

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 188.945,77.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF10GN-CFL

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.10 PROP.G OB.2 N - Formazione nell'ambito dell'apprendistato e, in

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	TEC.MO.DA.-TECNICI DI MONTAGGIO DANIELI 4°	200214739001	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2002	45.812,36	45.812,36
2	PRO-DA PROGETTISTI DANIELI 2°	200214739002	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2002	67.155,15	67.155,15
3	PRO-DA PROGETTISTI DANIELI 2°-ESTENSIONE	200214739003	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2002	13.119,66	13.119,66
4	DI-DA DISEGNATORI DANIELI 5°	200214739004	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2002	51.795,32	51.795,32
5	DI-DA DISEGNATORI DANIELI 5° - ESTENSIONE	200214739005	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2002	11.063,28	11.063,28
			Totale con finanziamento		188.945,77	188.945,77
			Totale		188.945,77	188.945,77
			Totale con finanziamento		188.945,77	188.945,77
			Totale		188.945,77	188.945,77

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 ottobre 2002, n. 1460.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura C.4 - azione 40. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di luglio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1119 del 6 aprile 2001, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse C, misura C.4, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Formazione legata ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione» rivolti a occupati e disoccupati di età superiore ai 18 anni;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 3 luglio 2001 fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1223/FP/DPF del 6 settembre 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno;

VISTI i progetti presentati dal 1° al 31 luglio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 58 progetti formativi di cui, a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando, finanziabili solo 30 per complessivi euro 209.754,01;

CONSIDERATO che il finanziamento viene riconosciuto sulla base della data di presentazione del progetto indipendentemente dalla collocazione o meno in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro sei mesi dalla data di inizio;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 209.754,01;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura C.4, azione 40 è di euro 10.629,68;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 58 progetti formativi di cui, a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando, finanziabili solo 30 per complessivi euro 209.754,01.

Art. 3

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte

della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro sei mesi dalla data di inizio;

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 209.754,01.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	BASI DI WINDOWS, OFFICE E INTERNET	200213288001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2002	7.223,59	7.223,59
2	SLOVENO DI BASE	200213288002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2002	9.907,20	9.907,20
3	SLOVENO DI BASE	200213288003	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2002	9.907,20	9.907,20
4	BASI DI WINDOWS, OFFICE E INTERNET	200213288004	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2002	8.256,00	8.256,00
5	STRUMENTI INFORMATICI NELLA FORMAZIONE PER ADULTI	200213416001	KINE'	2002	12.034,77	12.034,77
6	ELEMENTI DI INFORMATICA PER PRINCIPIANTI S	200214427001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2002	15.698,74	15.698,74
7	ELEMENTI DI INFORMATICA PER PRINCIPIANTI T	200214427002	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2002	15.698,74	15.698,74
8	ELEMENTI DI INFORMATICA PER PRINCIPIANTI U	200214427003	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2002	15.698,74	15.698,74

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ELEMENTI DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI G	200214427004	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2002	15.698,74	15.698,74
10	ELEMENTI DI INFORMATICA PER PRINCIPIANTI E	200214428001	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2002	15.698,27	15.698,27
11	ELEMENTI DI INFORMATICA PER PRINCIPIANTI F	200214428002	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2002	15.698,27	15.698,27
12	ELEMENTI DI LINGUA INGLESE G	200214428003	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2002	15.698,27	15.698,27
13	ELEMENTI DI LINGUA INGLESE H	200214428004	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2002	9.811,93	9.811,93
14	EXCEL E POWER POINT	200214481001	A.R.S.A.P. - ONLUS	2002	14.822,70	14.822,70
15	COMUNICARE IN INGLESE -I LIVELLO A	200214696001	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2002	13.209,60	13.209,60
16	COMUNICARE IN INGLESE- I LIVELLO B	200214696002	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2002	13.209,60	13.209,60

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	COMUNICARE IN INGLESE -I LIVELLO C	200214696003	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2002	13.257,60	13.257,60
18	COMUNICARE IN TEDESCO -I LIVELLO	200214696004	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2002	13.331,20	13.331,20
19	LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MARKETING ED. B	200214712001	OPERA SACRA FAMIGLIA	2002	17.048,64	17.048,64
20	MODELLAZIONE SOLIDA PER PROGETTAZIONE MECCANICA - BASE ED.B	200214712002	OPERA SACRA FAMIGLIA	2002	17.337,60	17.337,60
21	INGLESE AVANZATO ED. E	200214712003	OPERA SACRA FAMIGLIA	2002	15.730,84	15.730,84
22	REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI CON MS EXCEL	200214712004	OPERA SACRA FAMIGLIA	2002	15.546,51	15.546,51
23	PRINCIPI DI LINGUA INGLESE "E"	200214731001	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	16.103,00	16.103,00
24	PRINCIPI DI LINGUA INGLESE "F"	200214731002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	16.103,00	16.103,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
25	ELEMENTI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE "E"	200214731003	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	16.225,00	16.225,00
26	LINGUA INGLESE - LIVELLO INTERMEDIO	200214746003	E.N.F.A.P. FVG	2002	13.700,97	13.700,97
27	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE	200214746004	E.N.F.A.P. FVG	2002	13.677,59	13.677,59
28	PREPARAZIONE ALLA ECDL AVANZATA - LIVELLO APPLICATIVO	200214749001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	11.272,40	11.272,40
29	PREPARAZIONE ALLA ECDL	200214750001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	19.158,00	19.158,00
30	PREPARAZIONE ALLA ECDL	200214751001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	19.158,00	19.158,00
31	PREPARAZIONE ALLA ECDL	200214752001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	19.158,00	19.158,00
32	LE NUOVE CONOSCENZE: PROSPETTIVE GRAFICHE - II	200214755001	ARS FUTURA	2002	26.419,10	26.419,10

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
33	L'UTILIZZO DI DREAMWEAVER	200214755002	ARS FUTURA	2002	26.418,73	26.418,73
34	PROGETTARE CON AUTOCAD 2002	200214755003	ARS FUTURA	2002	26.418,70	26.418,70
35	ANIMAZIONE IN FLASH	200214755004	ARS FUTURA	2002	26.418,73	26.418,73
36	FONDAMENTI DI AMMINISTRAZIONE DI DATABASE	200214758022	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	16.433,73	16.433,73
37	PRINCIPI E TECNICHE DI SICUREZZA DEI SISTEMI IN RETE	200214758023	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	16.433,73	16.433,73
38	TECNICHE DI BASE PER LO SVILUPPO OBIECT ORIENTED	200214758024	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	11.480,12	11.480,12
39	PREPARAZIONE ALLA PATENTE EUROPEA - LIVELLO ADVANCED	200214758025	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	12.305,73	12.305,73
40	STRUMENTI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO - A	200214760001	CE.F.A.P.	2002	13.315,31	13.315,31

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
41	STRUMENTI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO - B	200214760002	CE.F.A.P.	2002	13.328,52	13.328,52
42	INTRODUZIONE ALL'OFFICE AUTOMATION LIV. 1	200214760003	CE.F.A.P.	2002	5.483,35	5.483,35
43	INTRODUZIONE ALL'OFFICE AUTOMATION LIV. 2	200214760004	CE.F.A.P.	2002	5.173,49	5.173,49
44	L'UFFICIO DIGITALE	200214764001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2002	12.182,61	12.182,61
45	L'UFFICIO IN RETE	200214764002	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2002	12.182,61	12.182,61
46	INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA	200214764003	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2002	12.260,07	12.260,07
47	INGLESE BASE	200214764004	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2002	7.683,20	7.683,20
48	PERCORSO CNAP - PRIMA PARTE	200214778001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	37.057,00	37.057,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
49	PERCORSO MCSE - PRIMA FASE	200214784001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	37.057,00	37.057,00
50	PERCORSO MCSE - PRIMA FASE	200214785001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	37.035,50	37.035,50
51	PERCORSO MCSE - PRIMA FASE - UD	200214787001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	37.035,50	37.035,50
				Totale con finanziamento		195.062,76	195.062,76
				Totale		837.203,44	837.203,44

3CC4PF40ES - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 S - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	BASI DI DATI E RETI	200214481002	A.R.S.A.P. - ONLUS	2002	14.691,25	14.691,25
2	INFORMATICA DI BASE IN AULA MOBILE (1° EDIZIONE)	200214725004	CRAMARS	2002	7.211,20	7.211,20
3	INFORMATICA DI BASE	200214725005	CRAMARS	2002	7.433,20	7.433,20

3CC4PF40ES - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 S - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
4	INFORMATICA DI BASE IN AULA MOBILE (3° EDIZIONE)	200214725006	CRAMARS		2002	7.433,20	7.433,20
5	INFORMATICA DI BASE	200214725007	CRAMARS		2002	7.433,20	7.433,20
6	FORMAZIONE INFORMATICA AVANZATA	200214746001	E.N.F.A.P. FVG		2002	16.443,73	16.443,73
7	ELEMENTI BASE DELLA LINGUA INGLESE	200214746002	E.N.F.A.P. FVG		2002	17.391,44	17.391,44
				Totale con finanziamento		14.691,25	14.691,25
				Totale		78.037,22	78.037,22
				Totale con finanziamento		209.754,01	209.754,01
				Totale		915.240,66	915.240,66

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali
Luglio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3CC4PF40ES	200214713001	NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE EFFICACE PER UN TURISMO PIU' CREATIVO	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO PICCOLA SCRAL

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2002, n. 1573.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.2 - azione 9. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di maggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1119 del 6 aprile 2001, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse A, misura A.2, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo» rivolti a disoccupati giovani e adulti;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 3 luglio 2001 fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 853/FP/DPF del 26 giugno 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile;

VISTI i progetti presentati dal 1° al 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 33.303,43 a valere sulla disponibilità finanziaria riservata ai progetti non collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i tempi per la realizzazione delle attività saranno oggetto di apposito accordo tra la Direzione regionale della formazione professionale ed il soggetto attuatore e che in quella sede verranno, altresì, definite le modalità di attuazione in funzione delle finalità occupazionali degli interventi medesimi;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza derivata 2001, euro 33.303,43;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.2 è di euro 88.211,90 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 129.114,22 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 33.303,43 a valere sulla disponibilità finanziaria riservata ai progetti non collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

I tempi per la realizzazione delle attività saranno oggetto di apposito accordo tra la Direzione regionale della formazione professionale ed il soggetto attuatore e che in quella sede verranno, altresì, definite le modalità di attuazione in funzione delle finalità occupazionali degli interventi medesimi.

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza derivata 2001, euro 33.303,43.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Maggio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF9ENOB1

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N - Percorsi formazione succ. obbligo formativo-OB1

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA NAVALE ED. 01	200209900002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	33.303,43	33.303,43
			Totale con finanziamento		33.303,43	33.303,43
			Totale		33.303,43	33.303,43
			Totale con finanziamento		33.303,43	33.303,43
			Totale		33.303,43	33.303,43

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2002, n. 1574.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.3 - azione 9. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di luglio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 911 del 22 marzo 2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, A.3, C.3;

VISTO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Sviluppo e promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro. Misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 aprile 2002 n. 16;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal maggio 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti per l'asse A, misura A.2, azione 9 a complessivi euro 2.600.000,00 di cui euro 1.950.000,00 per i progetti che si realizzano in area non obiettivo 2 ed euro 650.000,00 per i progetti che si realizzano in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo così come indicato nel bando stesso;

VISTO il decreto 1188/FP/DPF del 27 agosto 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio;

VISTO che nessun progetto è stato presentato nel mese di giugno;

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55, distinta in relazione alla collocazione o meno del progetto in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 70.000,00 che si realizza in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dall'avvio;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 70.000,00;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.3, azione 9 è di euro 1.488.680,00 per progetti che non si realizzano in area obiettivo 2 ed euro 580.000,00 per progetti che si realizzano in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55, distinta in relazione alla collocazione o meno del progetto in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 70.000,00 che si realizza in area obiettivo 2.

Art. 3

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dall'avvio.

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato 1, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 70.000,00.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA3PF9ESQBA-form.succ.obbl.formativo

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 S QBA - Perc. formaz.successivi all'obbligo form.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE AGRICOLO	200214768001	CE.F.A.P.	2002	70.000,00	70.000,00	71,5
			Totale con finanziamento		70.000,00	70.000,00	
			Totale		70.000,00	70.000,00	
			Totale con finanziamento		70.000,00	70.000,00	
			Totale		70.000,00	70.000,00	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2002, n. 1578.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura D.1 - azioni varie P.M.I. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di luglio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4219 dell'11 dicembre 2001, così come integrata dalla delibera n. 1482 del 7 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle P.M.I.;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle azioni numero 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 33, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore delle azioni:

24 «Interventi formativi rivolti a lavoratori, a imprenditori e dirigenti d'impresa, in particolare di P.M.I., finalizzate alle riorganizzazioni aziendali conseguenti a rimodulazioni degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici»;

25 «Azioni di supporto ed accompagnamento alle riorganizzazioni aziendali»;

26 «Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato»;

27 «Formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche»;

28 «Formazione continua nelle imprese cooperative e del terzo settore»;

30 «Formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata»;

31 «Formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini d'impiego»;

33 «Supporto allo sviluppo del telelavoro»;

le seguenti risorse finanziarie:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
3.943.206,90	2.957.405,18	985.801,72

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1225/FP/DPF del 6 settembre 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno;

VISTO i progetti presentati nel mese di luglio 2002;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 50 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 37 progetti formativi per complessivi euro 420.879,70 di cui euro 353.270,24 per 29 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2 ed euro 67.609,46 per 8 progetti che si realizzano in area obiettivo 2;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità residua per le azioni 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 e 33 è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
2.100.534,48	1.021.371,29	1.079.163,19

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della nota con cui la Direzione regionale della formazione professionale comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro sei mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 420.879,70;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 50 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 37 progetti formativi per complessivi euro 420.879,70 di cui euro 353.270,24 per 29 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2 ed euro 67.609,46 per 8 progetti che si realizzano in area obiettivo 2.

Art. 3

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della nota con cui la Direzione regionale della formazione professionale comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede alla seguente prenotazione dei fondi, a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 420.879,70.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	FINANZA E SICUREZZA PER DIRETTORI E VICEDIRETTORI DI FILIALE	200214770001	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO E MEDUNO	2002	9.416,91	6.591,84	62
2	INGLESE COMMERCIALE INTERMEDIO	200214771001	ADE ELETTRONICA	2002	11.049,04	7.734,33	62
3	PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER SPORTELLISTI EDIZIONE B	200214773002	BANCA CREDITO COPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA	2002	7.577,45	5.304,22	60
4	PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER SPORTELLISTI EDIZIONE A	200214773001	BANCA CREDITO COPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA	2002	7.549,12	5.284,38	59
5	LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE	200213277001	SIAC INFORMATICA S.R.L.	2002	27.236,99	19.065,89	58,5
6	OFFICE	200214772001	CONSORZIO INDUSTRIALE AUSSA CORNO	2002	13.176,15	9.223,31	58
7	AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITÀ - GRUPPO 1	200212816001	STYLFIL SRL	2002	21.850,44	15.295,31	55
8	AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITÀ - GRUPPO 2	200212817001	STYLFIL SRL	2002	21.917,53	15.342,27	55

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	TEAM MANAGER	200214773003	BANCA CREDITO COPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA	2002	7.923,20	5.546,24	55
10	INFORMATICA DI BASE	200214345001	VANON ANDREA & C. S.N.C.	2002	25.025,76	17.518,03	51
11	QUALITÀ GESTIONALE NELLE STUTTURE COMMERCIALI	200214693001	DOMOVIP ITALIA SRL	2002	29.383,84	20.568,69	50,5
			Totale con finanziamento		182.106,43	127.474,51	
			Totale		182.106,43	127.474,51	

3DD1PF28AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.28 PROP.A OB.2 N - Formazione continua nelle imprese cooperative e

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE ASSISTENZIALI PER L'UTENTE IN STATO DI BISOGNO	200212725002	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	2002	38.055,49	26.638,84	68
2	INNOVARE L'ASSISTENZA ALL'ANZIANO IN CASA DI RIPOSO E IN RSA	200212725001	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	2002	24.198,94	16.939,26	63
3	TECNICHE DI COMUNICAZIONE	200212725003	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	2002	21.376,17	14.963,32	60

3DD1PF28AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.28 PROP.A OB.2 N - Formazione continua nelle imprese cooperative e

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
4	AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PULIZIE NEL SETTORE AGROALIMENTARE	200214733002	PRODES	2002	11.610,62	8.127,43	55,5
5	AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI	200214733001	PRODES	2002	10.819,31	7.573,52	54,5
6	AGGIORNAMENTO INFORMATICO	200214702001	COOPERATIVA LAVORO FACILE A.R.L.	2002	8.992,79	6.294,95	52
7	AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - 2	200214420001	COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA	2002	3.900,45	2.730,32	50,5
8	INGLESE- 1° LIVELLO	200214701001	SOCIETA' ERMETE S.C.A R.L.	2002	12.801,15	8.960,81	50
			Totale con finanziamento		131.754,92	92.228,45	
			Totale		131.754,92	92.228,45	

3DD1PF27AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.27 PROP.A OB.2 N - Formazione continua ai lavoratori in imprese a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IL FOTOLITO	200214086001	DREOSSI & C. SNC	2002	39.802,80	20.645,71	50
			Totale con finanziamento		39.802,80	20.645,71	
			Totale		39.802,80	20.645,71	

3DD1PF26AS

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 S - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E L'ASSISTENZA FINANZIARIA ALLE PMI	200214759001	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO	2002	12.950,26	9.065,18	64
2	LOTUS SMART SUITE - CORSO BASE ED. A	200214759002	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO	2002	8.683,86	6.078,70	58
3	LOTUS SMART SUITE - CORSO BASE ED. B	200214759003	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO	2002	8.683,86	6.078,70	58
4	INGLESE PER TECNICI ICT – LIVELLO A.2 - WAYSTAGE	200214705001	EURIS - EUROPEAN RESEARCH IN SOFTWARE	2002	7.566,47	5.674,85	58
5	INGLESE PER TECNICI ICT – LIVELLO B.1.2 – THRESHOLD+	200214705002	EURIS - EUROPEAN RESEARCH IN SOFTWARE	2002	7.566,47	5.674,85	58

3DD1PF26AS

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 S - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
6	INGLESE PER TECNICI ICT – LIVELLO B.2.1 - VANTAGE	200214705003	EURIS - EUROPEAN RESEARCH IN SOFTWARE	2002	7.566,47	5.674,85	58
7	GESTIONE SISTEMA QUALITÀ - SICUREZZA	200214747001	AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	2002	23.037,79	17.278,34	57
			Totale con finanziamento		76.055,18	55.525,47	
			Totale		76.055,18	55.525,47	

3DD1PF26ES

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 S - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA QUALITA' DA ISO 9001/1994 A ISO 9001/2000 (VISION 2000)	200214416001	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA	2002	16.111,98	12.083,99	63,5
			Totale con finanziamento		16.111,98	12.083,99	
			Totale		16.111,98	12.083,99	

3DD1PF26EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA FATTORIA DIDATTICA	200214762003	CE.F.A.P.	2002	13.248,44	9.273,91	71
2	TECNICHE DELL'ACCOGLIENZA IN CANTINA - B	200214762002	CE.F.A.P.	2002	26.920,01	18.844,01	70
3	TECNICHE DELL'ACCOGLIENZA IN CANTINA - A	200214762001	CE.F.A.P.	2002	28.208,34	19.745,84	70
4	L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO NELL'IMPRESA ARTIGIANA	200214232001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	10.259,62	7.181,73	67,5
5	IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE PMI	200213278001	SCUOLA IMPRESA	2002	20.627,50	14.439,25	66,5
6	TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D CON UTILIZZO DI SOLIDWORKS 2001	200214745001	E.N.F.A.P. FVG	2002	23.684,56	16.579,19	55
7	COMUNICAZIONE E SERVIZIO AL CLIENTE NEL COMMERCIO	200214745003	E.N.F.A.P. FVG	2002	17.376,06	12.163,24	50,5
			Totale con finanziamento		140.324,53	98.227,17	
			Totale		140.324,53	98.227,17	

3DD1PF31EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.E OB.2 N - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GLI ASPETTI SOCIO ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I CAAF, ED. B	200214782002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	10.218,68	7.153,08	67,5
2	GLI ASPETTI SOCIO ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I CAAF, ED.A	200214782001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	10.773,32	7.541,32	67,5
				Totale con finanziamento		20.992,00	14.694,40	
				Totale		20.992,00	14.694,40	
				Totale con finanziamento		607.147,84	420.879,70	
				Totale		607.147,84	420.879,70	

Allegato 2

Progetti non approvati con punteggio inferiore a 50 punti

Luglio

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AN	200212995001	SISTEMA QUALITÀ E MARKETING DI PRODOTTI INNOVATIVI	EBU SAS DI CIOFFI ILARIA	48

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF28AN	200214615001	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELL'INFANZIA	IL PAESE DEI BALOCCHI COOP. SOC. A R.L.	32

Allegato 3

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Luglio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF26EN	200214704001	IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' ISO 9000	ESCLUSO per mancata presentazione della documentazione attestante la commessa aziendale dove necessaria	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF27EN	200214745002	TECNICHE DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	ESCLUSO per mancato utilizzo della modulistica prevista dalle Disposizione per la presentazione delle progetto	E.N.F.A.P. FVG

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2002, n. 1579.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura D.1 - azione 32. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di luglio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4219 dell'11 dicembre 2001, così come integrata dalla delibera n. 1482 del 7 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle P.M.I.;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle attività a favore delle P.M.I. e dei lavoratori autonomi, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 32 «Formazione continua per l'aggiornamento individuale», le seguenti risorse finanziarie:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
500.000,00	375.000,00	125.000,00

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1228/FP/DPF del 9 settembre 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di luglio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 2.649,02;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità residua per l'azione 32 «Formazione continua per l'aggiornamento individuale» è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
462.844,87	344.753,00	118.091,87

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 31 marzo 2003;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 2.649,02;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 2.649,02.

Art. 3

L'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 31 marzo 2003.

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede alla seguente prenotazione dei fondi, a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 2.649,02.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF32AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.32 PROP.A OB.2 N - Formazione continua per l'aggiornamento individ

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	DESIGNING CISCO NETWORKS (PARTECIPANTE ROBERTO BOARINI)	200214732001	ST S.R.L.		2002	3.784,32	2.649,02
				Totale con finanziamento		3.784,32	2.649,02
				Totale		3.784,32	2.649,02
				Totale con finanziamento		3.784,32	2.649,02
				Totale		3.784,32	2.649,02

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2002, n. 1580.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura D.1 - azione 29. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di luglio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4219 dell'11 dicembre 2001, così come integrata dalla delibera n. 1482 del 7 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle P.M.I.;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle attività a favore dei lavoratori autonomi, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili, tra le altre, a favore dell'azione 29 «Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi» le seguenti risorse finanziarie:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
258.228,44	193.671,33	64.557,11

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1215/FP/DPF del 6 settembre 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno;

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 progetti formativi per complessivi euro 59.340,58 di cui euro 50.861,90 per 5 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2 ed euro 8.478,68 per 1 progetto che si realizza in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro sei mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 59.340,58;

PRESO ATTO che, a seguito dell'ultima prenotazione, la disponibilità residua per l'azione 29 «Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi» è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
291.026,93	109.948,50	181.078,43

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 progetti formativi per complessivi euro 59.340,58 di cui euro 50.861,90 per 5 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2 ed euro 8.478,68 per 1 progetto che si realizza in area obiettivo 2.

Art. 3

L'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro sei mesi dalla data di avvio.

Art. 4

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930: competenza 2002, euro 59.340,58.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF29ES

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.29 PROP.E OB.2 S - Formazione continua per il consolidamento e svi

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INFORMATICA GESTIONALE PER IL COMMERCIO	200214734001	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.		2002	8.478,68	8.478,68	61,5
				Totale con finanziamento		8.478,68	8.478,68	
				Totale		8.478,68	8.478,68	

3DD1PF29EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.29 PROP.E OB.2 N - Formazione continua per il consolidamento e svi

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA TECNOLOGIA AVANZATA NELLA FOTOGRAFIA DIGITALE	200214781001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	6.083,98	6.083,98	68,5
2	LA GESTIONE EFFICACE DEL CLIENTE E IL MARKETING NEL LABORATORIO FOTOGRAFICO	200214781002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	6.191,35	6.191,35	68,5
3	TECNICA DI RIPRESA TELEVISIVA	200214699001	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO		2002	12.363,30	12.363,30	57,5
4	INFORMATICA E INTERNET PER GIORNALISTI	200214698001	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO		2002	16.050,60	16.050,60	56,5
5	GESTIONE PUNTI VENDITA PER BENZINAI	200214697001	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO		2002	10.172,67	10.172,67	50
				Totale con finanziamento		50.861,90	50.861,90	
				Totale		50.861,90	50.861,90	
				Totale con finanziamento		59.340,58	59.340,58	
				Totale		59.340,58	59.340,58	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 novembre 2002, n. 1826.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - asse E - misura E.1 - azione 94. Graduatorie dei progetti presentati - sovvenzione globale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare gli articoli 9, lettera i) e 27, relativi alla Sovvenzione Globale;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - Regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare l'articolo 8, commi da 92 a 94, che modificano la legge regionale n. 18/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 18 aprile 2002 con la quale, tra l'altro, si delegano al Direttore regionale della formazione professionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie nel settore di competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 del 12 luglio 2002 con la quale è stato approvato il ricorso alla Sovvenzione Globale per l'attuazione di interventi volti a facilitare i processi di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare nei riguardi della componente femminile, nell'ambito della misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro;

CONSIDERATO che la medesima deliberazione ha altresì approvato l'avviso relativo alla presentazione delle candidature e dei progetti per l'attuazione della Sovvenzione Globale;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva la presentazione delle candidature presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2002;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione europea con nota del 5 agosto 2002, prot. 0940 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 5 luglio 2002, prot. n. 22062;

VISTI i progetti presentati e, in particolare, le candidature pervenute dalla costituenda A.T.I. con capofila Per l'Impresa sociale - Consorzio cooperativa sociale Soc. coop. a.r.l. - ONLUS di Trieste e dalla costituenda A.T.I. con capofila Federazione delle banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia Soc. coop. a.r.l. di Udine;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti valutati determina:

a) l'individuazione della costituenda A.T.I. composta da Per l'Impresa Sociale - Consorzio cooperativa sociale Soc. coop. a.r.l.- ONLUS - capofila -, da COSM - Consorzio operativo salute mentale di Udine, da EnAIP Friuli Venezia Giulia di Trieste e da Coop Consumatori Nord Est di Reggio Emilia quale Organismo intermediario responsabile dell'attuazione della Sovvenzione Globale;

b) la graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento del progetto presentato dal sopracitato soggetto per complessivi euro 6.800.000,00;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 30.3.43.1.1047 Cap. 5931 competenza 2002, euro 6.800.000,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato 1 è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni del citato avviso di cui alla deliberazione n. 1115/2002, i

reciproci rapporti tra la Direzione regionale della formazione professionale e l'A.T.I. aggiudicataria della Sovvenzione Globale saranno disciplinati da apposita convenzione;

CONSIDERATO che l'esecutività della Sovvenzione globale interviene dalla data della sottoscrizione della citata convenzione fino al 31 dicembre 2006;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa è approvata l'individuazione della costituenda A.T.I. composta da Per l'Impresa sociale - Consorzio Cooperativa sociale Soc. coop. a.r.l.- ONLUS - capofila -, da COSM - Consorzio operativo salute mentale di Udine, da EnAIP Friuli Venezia Giulia di Trieste e da Coop Consumatori Nord Est di Reggio Emilia quale Organismo intermediario responsabile dell'attuazione della Sovvenzione globale quale Organismo intermediario responsabile della Sovvenzione globale relativa all'attuazione della misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - dell'asse E del Programma operativo dell'obiettivo 3.

Art. 2

Con successiva Convenzione saranno disciplinati i reciproci rapporti tra la Direzione regionale della formazione professionale e l'Organismo intermediario.

Art. 3

La Sovvenzione Globale è esecutiva dalla data di sottoscrizione della citata Convenzione fino al 31 dicembre 2006.

Art. 4

E' approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento per un importo complessivo di euro 6.800.000,00 (allegato 1 parte integrante).

Art. 5

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 30.3.43.1.1047 Cap. 5931 competenza 2002, euro 6.800.000,00.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 novembre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3EE1AS94EN-Sovvenzione Globale

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Sovvenzione Globale

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SOVVENZIONE GLOBALE	200217641001	CONSORZIO PER L'IMPRESA SOCIALE S.C.R.L.	2002	6.800.000,00	6.800.000,00	76
2	SOVVENZIONE GLOBALE	200217643001	FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOP.DEL FVG	2002	6.800.000,00	6.800.000,00	72
			Totale con finanziamento		6.800.000,00	6.800.000,00	
			Totale		13.600.000,00	13.600.000,00	
			Totale con finanziamento		6.800.000,00	6.800.000,00	
			Totale		13.600.000,00	13.600.000,00	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 3577.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale delle foreste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 che ha istituito, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne, ed un'unica categoria per quello dirigente;

VISTA la nota della Direzione regionale delle foreste del 5 luglio 2002, prot. n. F/2-1/8709, con la quale è stata richiesta, a seguito dell'assegnazione di nuove competenze, una revisione delle strutture inferiori ad essa dipendenti, con una nuova articolazione di alcuni uffici periferici, tra cui l'ufficio periferico di Pagnacco, dipendente dal Servizio per la gestione delle foreste regionali, alcuni recapiti del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, nonché l'istituzione di una struttura stabile dipendente dal Servizio del Corpo forestale regionale;

VISTA altresì la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del 25 luglio 2002, prot. n. 35008/DOP/26 OS, con la quale venivano richiesti ulteriori elementi istruttori a supporto della richiesta presentata, nonché le successive note di risposta della Direzione regionale delle foreste, del 2 agosto 2002, prot. n. F/2-1/11526, e del 1° ottobre 2002;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 13 settembre 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla riorganizzazione di alcune delle strutture inferiori alla Direzione regionale delle foreste;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del 16 settembre 2002, n. 42114/DOP/26OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 2 ottobre 2002;

RAVVISATA la necessità di dare corso alle richieste formulate dalla Direzione regionale delle foreste, relativamente alle strutture dipendenti dal Servizio per la gestione delle foreste regionali ed a quelle dipendenti dal Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, in quanto trattasi di interventi volti a migliorare il servizio pubblico prestato ed all'abbassamento della spesa di gestione del personale già impiegato;

RITENUTO inoltre che la creazione di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio del Corpo forestale regionale, con compiti specifici di vigilanza ambientale, risponda alla generale esigenza di vedere maggiormente tutelato il patrimonio boschivo regionale;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3442, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 12828 - Allegato B - Strutture stabili di livello inferiore al servizio», con la quale si è provveduto a riqualificare gli organici delle strutture stabili di livello non direzionale, alla luce del nuovo sistema di classificazione, introdotto con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa:

a) l'ufficio periferico di Pagnacco, già istituito quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio per la gestione delle foreste regionali della Direzione regionale delle foreste è soppresso;

b) è istituito, quale struttura organizzativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d ter), della legge regionale 18/1996, alle dipendenze del Servizio per la gestione delle foreste regionali della Direzione regionale delle foreste, un ufficio periferico, con funzione di magazzino, avente sede in località Pagnacco, con l'assegnazione di un'unità di personale di categoria C.

2. Per le motivazioni di cui in premessa:

a) i recapiti delle città di Arba, Pordenone, Gradisca d'Isonzo, Fagagna e Tolmezzo, dipendenti dal Servizio per la conservazione della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste sono soppressi;

b) sono istituiti, quali strutture stabili di livello inferiore al servizio, gli uffici per i servizi ai cacciatori con sede in Tolmezzo, Gradisca d'Isonzo e Pordenone, dipendenti dal Servizio per la conservazione della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste. Il livello di coordinamento per ciascuna struttura è individuato nella categoria D e sono dotate del seguente organico:

Categoria D: 3

Categoria C: 1

e ad essi sono attribuite le seguenti competenze:

1) coadiuvano i distretti venatori:

- nella soluzione di specifici aspetti tecnici connessi con i piani di prelievo e la relativa ratifica;
- nella predisposizione dei regolamenti di gestione faunistica e di fruizione venatoria e nella relativa ratifica;
- nella redazione dei consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria e nella relativa ratifica;
- nella predisposizione dei piani di ripopolamento e di tutela della fauna;
- nella raccolta informatizzata di informazioni faunistiche, di dati statistici sull'attività venatoria;

2) distribuiscono i tesserini regionali ai direttori delle riserve di caccia, provvedono alla loro raccolta alla fine di ogni stagione venatoria, informatizzano ed elaborano le informazioni in essi contenuti;

3) collaborano con il Servizio all'attività di controllo sugli atti adottati dai distretti venatori;

4) svolgono attività di segreteria della Commissione disciplinare distrettuale.

3. Per le motivazioni di cui in premessa:

a) è istituita alle dipendenze del Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste una struttura stabile di livello inferiore denominata Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale, con sede in Pagnacco. Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D ed è dotata del seguente organico:

Categoria D: 4

Categoria C: 4

ed ad essa sono attribuite le seguenti competenze:

1) svolge attività di vigilanza ambientale;

2) svolge attività di ispezione e controllo amministrativo in materia forestale;

3) svolge, d'iniziativa propria o su delega delle competenti autorità giudiziarie, funzioni di polizia giudiziaria;

4) mantiene i contatti, con riferimento alle attribuzioni che esercita, con altri enti di vigilanza ambientale, con gli organi di polizia e con gli organi giudiziari;

5) raccoglie ed ordina la banca dati giudiziaria della Direzione;

6) collabora alla programmazione e realizzazione dell'attività formativa del personale del Corpo forestale regionale;

b) sono istituiti due recapiti del Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste nelle località di Crosetta del Consiglio orientale (comune di Caneva) e di Tramonti di Sopra.

4. Per quanto disposto al precedente punto 3, all'Allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, dopo il comma 1 dell'articolo 91, è inserito il seguente comma:

«1bis. Dal Servizio dipendono inoltre le strutture stabili di cui all'allegato B.».

5. Per quanto disposto dai precedenti punti 1, 2 e 3, all'allegato B alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, la parte riguardante la Direzione regionale delle foreste è modificata secondo quanto disposto dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONE ALL'ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE "STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001", COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

1. Alla parte riguardante la Direzione regionale delle foreste, le disposizioni concernenti il Servizio delle manutenzioni, il Servizio per la gestione delle foreste regionali ed il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia sono sostituite dalle seguenti:

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (categoria)	Organico (categoria)	
Direzione regionale delle foreste	Servizio delle manutenzioni	Struttura stabile tecnico-amministrativa Sede in Udine	D	D C B	4 1 1
		Struttura stabile amministrativo-tecnica Sede in Udine	D	D C	10 1
		Struttura stabile tecnico-amministrativa Sede in Pordenone	D	D C	5 3
	Servizio per la gestione delle foreste regionali	Centro servizi per le foreste e le attività della montagna	D	D B A	12 3 4
		Ufficio periferico di Pagnacco		C	1
	Servizio per la conservazione della fauna e della caccia	Ufficio per i servizi ai cacciatori di Pordenone	D	D C	3 1
		Ufficio per i servizi ai cacciatori di Gradisca d'Isonzo	D	D C	3 1
		Ufficio per i servizi ai cacciatori di Tolmezzo	D	D C	3 1

2. Alla parte riguardante la Direzione regionale delle foreste, dopo le disposizioni concernenti il Servizio delle manutenzioni, sono inserite le seguenti, riguardanti il Servizio del Corpo forestale regionale:

Servizio	Struttura stabile	Coordinatore	Organico	
Servizio del Corpo forestale regionale	Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale Sede in Pagnacco	D	D C	4 4
	Crosetta del Cansiglio orientale (recapito)			
	Tramonti di Sopra (recapito)			

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2002, n. 3664.

Legge regionale 35/1981, articolo 14. Elenco delle case di riposo per anziani ed inabili: aggiornamento rette della Casa di riposo «San Salvatore» di Gradisca d'Isonzo e della Casa di riposo «Livia Ieralla» di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 che prevede l'aggiornamento annuale, da parte della Giunta regionale, dell'elenco delle case per anziani ed inabili dotate dei necessari requisiti;

VISTA la deliberazione n. 2021 del 10 giugno 2002, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2002 delle rette di ospitalità delle case di riposo per anziani e inabili della Regione;

VISTO l'articolo 8, comma 5 del Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. e successive modificazioni;

VISTA la nota del 24 luglio 2002 della Casa di riposo «San Salvatore» di Gradisca d'Isonzo che chiede l'autorizzazione ad un aumento della retta da euro 39,45 a euro 42,55 al netto del contributo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 13/1997;

VISTA la nota del 15 settembre 2002 della Casa di riposo «Livia Ieralla» di Trieste che chiede l'autorizzazione ad un aumento della retta da euro 42,00 a euro 47,00 al netto del contributo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 13/1997;

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dalle succitate case di riposo per l'aggiornamento in corso d'anno delle rette di accoglienza;

RITENUTO pertanto di accogliere le richieste formulate dalle medesime e di approvare che l'aumento delle rette possa decorrere dal 1° agosto 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di accogliere le richieste di aggiornamento delle rette di accoglienza nella Casa di riposo «San Salvatore» di Gradisca d'Isonzo da euro 39,45 a euro 42,55 al netto del contributo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 13/1997 e nella Casa di riposo «Livia Ieralla» di Trieste da euro 42,00 a euro 47,00, al netto del contributo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 13/1997.

2. Di stabilire che l'aumento delle succitate rette possa decorrere dal 1° agosto 2002.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2002, n. 3701 (Estratto).

Comune di Farra d'Isonzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 9 del 4 giugno 2001, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 514 del 27 febbraio 2001 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Farra d'Isonzo, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 9 del 4 giugno 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 9 del 4 giugno 2001, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Farra d'Isonzo;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2002, n. 3705 (Estratto).

Comune di Travesio: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 22 del 15 luglio 2002, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2364 del 5 luglio 2002 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Travesio, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 22 del 15 luglio 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 22 del 15 luglio 2002, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Travesio;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2002, n. 3718.

Legge regionale 18/1996, articolo 35, comma 5. Collegi arbitrali di disciplina costituiti con D.G.R. 1959/2002 e D.G.R. 1960/2002. Determinazione gettone di presenza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1959 e 1960 del 10 giugno 2002, con le quali sono stati costituiti i Collegi arbitrali di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996, ed è stato nominato Presidente, per entrambi i Collegi, il dott. Enrico Cavalieri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 2558 del 18 luglio 2002, con la quale è stato sostituito un componente del Collegio arbitrale costituito con deliberazione n. 1960 del 10 giugno 2002;

VISTE le note prot. n. 50513/DOP/2/OR e prot. n. 50515/DOP/2/OR del 25 ottobre 2002, con le quali la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale chiede di provvedere alla determinazione del gettone di presenza spettante al predetto Presidente, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 18/1996, proponendo, per entrambi i Collegi, l'importo massimo previsto dalla normativa, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso;

RITENUTO di provvedere in conformità;

all'unanimità,

DELIBERA

L'importo del gettone di presenza spettante al dott. Enrico Cavalieri, Presidente dei Collegi arbitrali di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996, costituiti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1959 e 1960 del 10 giugno 2002, viene determinato in euro 206,58.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2002, n. 3802.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Atto di indirizzo per l'anno 2002. Direzione regionale degli affari europei. Integrazioni alla delibera giuntale n. 1256/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO n. 18, che prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari»;

VISTA la delibera n. 1256 del 18 aprile 2002, con la quale la Giunta regionale ha stabilito le priorità e i criteri per gli interventi finanziari, di cui alla legge regionale n. 6/1989, per l'anno 2002 a sostegno di attività volte a favorire la diffusione degli ideali europei;

VISTA la legge regionale n. 23 del 23 agosto 2002 (Variazione di bilancio per l'anno 2002), con la quale, tra l'altro, il capitolo 741 è stato implementato di euro 208.000,00 per consentire il finanziamento di ulteriori importanti iniziative di interesse dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che, come previsto al punto g) delle direttive previste dalla deliberazione n. 1256 del 19 aprile 2002 al Servizio per la promozione dell'integrazione europea sono preposte tutte le attività inerenti la chiusura dei Programmi INTERREG II A, vale a dire in dettaglio le attività di liquidazione, monitoraggio,

valutazione, assistenza tecnica e rendicontazione dei Programmi;

CHE nell'ambito del Programma INTERREG II Italia-Austria si rende necessario intervenire con una quota di fondi regionali per saldare le spese del valutatore indipendente del Programma, assunte dalla competente Provincia autonoma di Bolzano per conto di tutti i partner programmatici e dalla stessa liquidate oltre il termine ammesso a rendicontazione dalla Commissione europea per cause non imputabili all'Amministrazione regionale;

CHE tale necessità è stata motivata ed ampiamente illustrata alla Ragioneria generale con propria nota prot. n. 4203/PE del 15 ottobre 2002 nella richiesta di parere sulla soluzione da adottare per giungere alla liquidazione di tali spese, alla quale nota la Ragioneria generale medesima con propria prot. n. 10652 del 25 ottobre 2002 ha risposto evidenziando l'opportunità che, nell'impossibilità di procedere alla liquidazione di spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001 utilizzando i capitoli di fondi comunitari 1994-1999, si possa assumere un nuovo impegno di spesa a carico del capitolo 741, fondi regionali, previa modifica dell'atto di indirizzo politico dell'anno 2002;

RITENUTO pertanto di accogliere l'indicazione della Ragioneria generale e di far fronte all'evenienza in argomento con i fondi del capitolo 741 del bilancio regionale afferente alla legge regionale 6/1989, cosiddetta legge europea, che presenta la necessaria disponibilità, previa modifica ed integrazione in tal senso della delibera n. 1256 del 18 aprile 2002, con la quale la Giunta regionale aveva stabilito le priorità e i criteri per gli interventi finanziari di cui alla legge regionale n. 6/1989 per l'anno 2002 a sostegno di attività volte a favorire la diffusione degli ideali europei;

ATTESO inoltre che tra le attività di euroinformazione, pure previste nella soprarichiamata delibera di programma, riconosciuto il sempre più importante ruolo che l'Amministrazione regionale riveste nei confronti del cittadino nelle fasi propedeutiche all'allargamento ad est dell'Unione europea, è maturata l'opportunità di ospitare a Trieste, in collaborazione con l'Ufficio di rappresentanza della Commissione europea di Roma, un Seminario dal titolo «L'Europa che verrà: allargamento e regioni», iniziativa di ampio respiro politico e culturale che vedrà la presenza a Trieste di importanti esponenti, della politica, dell'economia della cultura e delle istituzioni europee;

CHE tale iniziativa verrà organizzata con il contributo organizzativo e finanziario della rappresentanza della Commissione europea in Italia nonché con il contributo e la collaborazione dell'Ufficio stampa e Pubbliche relazioni e dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e che verrà fatto ricorso per le rimanenti esigenze organizzative ai fondi del capitolo 741, che presenta la necessaria disponibilità;

CHE pare quindi opportuno integrare con tale ulteriore previsione di intervento di euroformazione la delibera n. 1256 del 18 aprile 2002, nell'ambito delle iniziative e attività a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui al punto a) di «programmi-azioni-direttive» del Servizio per la promozione dell'integrazione europea;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» e tenuto conto, in particolare, dell'articolo 8, comma 92 della stessa legge, in base al quale «nell'adozione dei programmi la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali e i Direttori di Servizio autonomo»;

RICORDATO che con la richiamata delibera giuntale n. 1256 del 18 aprile 2002 è stata attribuita la delega al Direttore degli Affari europei ad operare le relative scelte di gestione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo di spesa 741;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare le integrazioni alla deliberazione n. 1256 del 18 aprile 2002 indicate in narrativa.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2002, n. 3878.

Articolo 2544 codice civile - Scioglimento per atto d'autorità di una cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 30 settembre 2002 alla Cooperativa «Nautica Mure Soc. Coop. a r.l.» con sede in Marano Lagunare, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha compiuto atti di gestione sino dalla sua costituzione, non risultando quindi in grado di conseguire lo scopo sociale;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'uf-

ficio ex articolo 2544 codice civile della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 9 ottobre 2002;

VISTO l'articolo 22. D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- Di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 codice civile la Cooperativa «Nautica Mure Soc. Coop. a r.l.» con sede in Marano Lagunare, costituita il 4 ottobre 1999 per rogito notaio dott. Vincenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro, senza far luogo alla nomina di Commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2002, n. 3885.

Legge regionale 4/2001, articolo 5, commi da 24 a 28. Contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali. Integrazioni D.G.R. 2352/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 5, commi da 24 a 28, che autorizza l'Amministrazione regionale ad incentivare l'uso razionale dell'energia concedendo a privati ed agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino ad una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediate la realizzazione di progetti sperimentali;

VISTO il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2001, n. 201, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001, Registro 1, foglio 261, recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale così come previsto dal comma 25 dello stesso articolo 5 della legge regionale n. 4/2001;

VISTI i decreti del Direttore regionale dell'Edilizia e dei Servizi tecnici n. 850 del 2 agosto 2001 e n. 913 del 31 agosto 2001, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, con i quali è stato approvato il relativo bando;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2352 del 5 luglio 2002 la quale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle Direzione provinciali competenti per territorio, è stata approvata la graduatoria delle domande accoglibili e l'elenco delle domande archiviate ed è stata altresì effettuata la relativa conseguente suddivisione e l'assegnazione degli stanziamenti tra le varie Direzioni provinciali dei servizi tecnici al fine di conseguire la finalità di cui alla legge regionale 4/2001, articolo 5, commi da 24 a 28;

VISTA la nota della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine, prot. n. 11136/ERE del 20 settembre 2002, con la quale si richiede di inserire in graduatoria tra le domande accoglibili la richiesta n. 1980/UD del signor Giovanni Nassimbeni, regolarmente spedita il 14 settembre 2001, e quindi in posizione utile, relativa all'installazione di pannelli solari per riscaldamento acqua sanitaria, nell'immobile di sua proprietà sito a Pontebba, poiché per un mero errore non è stata trasmessa alla Direzione regionale per il suo inserimento tra le domande accoglibili della graduatoria approvata con la D.G.R. n. 2352/2002;

ACCERTATO che la predetta domanda va posizionata nel Gruppo III, relativo all'installazione di pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda, tra le domande accoglibili della graduatoria generale (Allegato C), tra il progressivo 39 ed il progressivo 77, mentre nella graduatoria provinciale (Allegato C4), tra il progressivo 26 ed il progressivo 51 e quindi risulta finanziabile;

DATO ATTO che la spesa ammissibile a contributo ammonta ad euro 4.465,29 e che il relativo contributo ammissibile è pari ad euro 1.786,12;

RITENUTO di provvedere al finanziamento dell'importo di euro 1.786,12 con le minori spese conseguenti alla detrazione fiscale del 36% utilizzata dai beneficiari dei contributi in questione, come evidenziato nella nota prot. n. 11609 del 2 ottobre 2002 dalla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 22 marzo 2002, con la quale è stata approvata la relazione programmatica riguardante l'attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici e alla pianificazione territoriale,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

La domanda presentata dal signor Giovanni Nassimbeni è inserita tra le domande accoglibili della graduatoria di cui al Gruppo III, relativo all'installazione di pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda, approvata con l'articolo 3 della D.G.R. n. 2352 del 5 luglio 2002.

Art. 2

Alla spesa indicata all'articolo 1 si farà fronte con le minori spese derivanti dal minor contributo concesso nel medesimo gruppo di intervento della domanda in argomento a seguito della detrazione fiscale del 36% utilizzata dai beneficiari dei contributi in questione.

Art. 3

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2002, n. 3890 (Estratto).

Comune di San Martino al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 29 agosto 2002, di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 29 agosto 2002, di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Martino al Tagliamento;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2002, n. 4063.

F. S. E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Proroga dei termini di apertura degli sportelli previsti dagli avvisi approvati con le D.G.R. 3670 e 3672/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3670 del 30 ottobre 2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 - Azioni a favore delle PMI;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che i citati avvisi prevedono la costituzione di sportelli operativi dal 2 dicembre 2002;

RITENUTO opportuno prorogare i termini di apertura degli sportelli al 16 dicembre 2002 al fine di consentire una serie di approfondimenti connessi ad alcuni aspetti della realizzazione delle attività;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Al fine di consentire alcuni approfondimenti rispetto alla realizzazione delle attività, l'apertura degli sportelli previsti dagli avvisi approvati dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 3670 e 3672 del 30 ottobre 2002 è prorogata al 16 dicembre 2002.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 79 del 19 ottobre 2002 il Comune di Campoformido ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Faedis. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 58 del 23 ottobre 2002 il Comune di Faedis ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato G3 proposta dai sigg. Ugo Dazzan, Antonio Maliardi e Daniela Bandolin.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 10 ottobre 2002, il Comune di Latisana ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato G3 proposta dai sigg. Ugo Dazzan, Antonio Maliardi e Daniela Bandolin ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazioni consiliari n. 32 del 22 maggio 2002 e n. 61 del 15 ottobre 2002 il Comune di Montereale Valcellina ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 21 ottobre 2002 il Comune di Ovaro ha dato atto che, in ordine alla variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale, non vi è la necessità di acquisire il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale e non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 63 del 30 settembre 2002 il Comune di Reana del Rojale ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giorgio della Richinvelda. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 42 del 27 settembre 2002 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Turriaco. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito «9 D».

Con deliberazione consiliare n. 31 del 30 settembre 2002, il Comune di Turriaco ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito «9 D», ed ha approvato il Piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 132 al Piano regolatore generale e contestuale adozione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 118 del 16 settembre 2002 il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis e dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, la variante n. 132 al Piano regolatore generale e contestualmente la variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 3.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 132 al Piano regolatore generale e la variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 3, saranno depositate presso la Segreteria comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Gretta. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 18 ottobre 2002.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 18 ottobre 2002 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

CHE è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Gretta con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 8.06 del vecchio catastal numero 615, ora identificato dalla pc. 144/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Francesca Marzari in Gherbaz nata a Capodistria il 21 settembre 1949, senza aggravio alcuno;

CHE alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 4 novembre 2002;

CHE da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

PER la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

Tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° giugno 2003, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 4 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE:
dott. Eduardo Tammaro

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Sede generale n. 240 del 12 ottobre 2002)

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2002, n. 223.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

SENTITA la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia», l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: «legge» per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, è disciplinata dalle norme del presente articolo.

2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei

compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.

3. Spetta altresì alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.

4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, è riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'1 febbraio 1963.
- L'articolo 65 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'1 febbraio 1993), è così formulato:

«Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'articolo 1:

- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999):

«Art. 4

1. Nelle scuole materne dei Comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua di minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5, dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano all'istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.».

«Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei Comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle Amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di Polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quali limite massimo di spesa, sono ri-

partite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.».

«Art. 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 9, comma 2, le spese sostenute dagli Enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge *sono poste a carico del bilancio statale* entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli Enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, è subordinata alla *previa ripartizione delle risorse* di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'Ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.».

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 248 del 22 ottobre 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi nelle Province di Pordenone, Trieste ed Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002 con il quale si dichiara l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi nelle Province di Pordenone, Trieste ed Udine per effetto dei danni alle promozioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei rispettivi territori agricoli con l'indicazione delle specifiche provvidenze da applicare.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI AMPEZZO
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta per l'affidamento della gestione della casa per ferie e delle strutture sportive comunali.

1. Oggetto: asta pubblica per la gestione della casa per ferie e strutture sportive comunali per anni sei dall'1 marzo 2003 al 30 settembre 2008.

2. Canone annuo a base d'appalto: euro 6.000,00 + I.V.A..

3. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c), Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2002.

5. Giorno di gara: l'asta si terrà presso la Segreteria comunale di Ampezzo il 23 dicembre 2002 - ore 10.00.

6. Il bando integrale di gara e il foglio d'oneri sono disponibili presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Ampezzo (telefono 0433-80173, fax: 0433-80639).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Antonella Serafin

COMUNE DI BUJA
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta per l'affidamento del servizio di gestione e di manutenzione dei cimiteri di Santo Stefano e Madonna di Buja.

Si rende noto che il Comune di Buja provvederà mediante asta pubblica all'affidamento del servizio di gestione e di manutenzione dei cimiteri di Santo Stefano e Madonna di Buja.

Durata del servizio: anni uno con decorrenza dall'1 gennaio 2003, con possibilità di rinnovo annuale secondo le modalità ed in presenza dei requisiti di cui alla legge 724/1994.

Aggiudicazione: mediante offerte in ribasso sull'importo di gara, con il criterio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con esclusione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28.

Presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2002 all'ufficio protocollo del Comune.

Le ditte interessate possono ritirare il bando di gara e gli elaborati allegati ed ottenere informazioni in merito all'appalto presso l'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune, nelle ore di apertura al pubblico.

Buja, 19 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA
rag. Maria Luisa Calligaro

COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE
(Udine)

Estratto del bando di gara per l'alienazione di un immobile.

Il Comune di Campolongo al Torre indice un pubblico incanto per l'alienazione di un immobile sito in Campolongo al Torre (Udine) - prezzo a base d'asta euro 124.757,81.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2002 al Comune di Campolongo al Torre, piazza Indipendenza n. 2, 33040 Campolongo al Torre (Udine).

Il bando integrale di gara, contenente i dati tavolari, catastali, le modalità di gara e tutte le ulteriori informazioni sull'immobile è disponibile presso l'Ufficio segreteria - piazza Indipendenza n. 2 - 33040 Campolongo al Torre - telefono 0431/99092 - fax 0431/973707.

Campolongo al Torre, 15 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dr. Sergio Sciapeconi

COMUNE DI FAEDIS
(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il biennio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2004.

1. Il Comune di Faedis - piazza Mons. Pelizzo n. 13 - c.a.p. 33040 - telefono 0432/728007 - intende appaltare a mezzo asta pubblica il servizio di tesoreria per il biennio 1 gennaio 2003-31 dicembre 2004.

2. La gara pubblica sarà espletata secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera c, del Regio decreto 827/1924, mentre l'aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 157/1995.

3. Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000.

4. Gli istituti interessati potranno far pervenire le offerte al protocollo del Comune in piazza Mons. Pelizzo n. 13 - 33040 Faedis, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2002.

5. Le copie del bando di gara, della convenzione e del capitolato potranno essere richieste all'Ufficio ragioneria dell'unione dei Comuni di Attimis e Faedis sito al 1° piano della sede del Comune di Attimis (telefono 0432/789028).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO:
dott.ssa Valentina Campiello

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008.

1. Ente concedente:

Comune di Latisana (Udine), piazza Indipendenza n. 74 - c.a.p. 33053 - codice fiscale 83000470308 - partiva I.V.A. 00985920305 - telefono 0431/525111, fax 0431/520910.

2. Forma d'appalto e criterio di aggiudicazione:

Mediante asta pubblica tenuta secondo le modalità previste dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, col metodo delle offerte segrete in ribasso sull'aggio in favore del concessionario, al rialzo sul minimo garantito posti a base d'asta (articolo 73, lettera c).

Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in aumento sull'aggio a favore del concessionario o al ribasso sull'importo minimo garantito a favore del Comune.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio. In caso di parità, si terrà conto della migliore offerta al rialzo sul minimo garantito, a base d'asta.

3. Aggio a base d'asta 35% del gettito complessivo al concessionario; minimo garantito annuo a favore del Comune: euro 25.000,00.

4. Durata del contratto: anni sei a decorrere dal primo gennaio 2003.

5. Termine ricezione offerte: ore 9.00 del 24 dicembre 2002.

Il bando integrale è disponibile presso l'Ufficio Tributi.

Latisana, lì 21 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO:
dott.ssa Annalisa Grande

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008.

1. Ente concedente:

Comune di Latisana (Udine), piazza Indipendenza n. 74 - c.a.p. 33053 - codice fiscale 83000470308 - partiva I.V.A. 00985920305 - telefono 0431/525111, fax 0431/520910.

2. Forma d'appalto e criterio di aggiudicazione:

Mediante asta pubblica tenuta secondo le modalità previste dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, col metodo delle offerte segrete in ribasso sull'aggio in favore del concessionario, al rialzo sul minimo garantito posti a base d'asta (articolo 73, lettera c).

Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in aumento sull'aggio a favore del concessionario o al ribasso sull'importo minimo garantito a favore del Comune.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio. In caso di parità, si terrà conto della migliore offerta al rialzo sul minimo garantito, a base d'asta.

3. Aggio a base d'asta 37% del gettito complessivo al concessionario; minimo garantito annuo a favore del Comune: euro 30.000,00.

4. Durata del contratto: anni sei a decorrere dal primo gennaio 2003.

5. Termine ricezione offerte: ore 9.00 del 24 dicembre 2002.

Il bando integrale è disponibile presso l'Ufficio Tributi.

Latisana, lì 21 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO:
dott.ssa Annalisa Grande

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo il Canale de' Dottori.

1. Ente appaltante: Comune di Monfalcone - Partita I.V.A. n. 00123030314 - piazza della Repubblica n. 8 - Cap. 34074.

2. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21 comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

3. Data di aggiudicazione: 28 ottobre 2002.

4. Criterio di aggiudicazione: a corpo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara;

5. Numero di offerte valide ricevute: 10.

6. Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: Italvia S.p.A., via Julia n. 81 - 33019 Tricesimo.

7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera: realizzazione di una pista ciclabile lungo il Canale de' Dottori.

8. Valore dell'offerta: euro 1.241.669,94.

9. Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 30% di euro 766.450,89 cat. OG3 - prevalente; euro 153.119,55 cat. OS21 - scorporabile; euro 135.672,63 cat. OG10 - scorporabile; euro 135.589,25 - categoria OS32 - scorporabile.

Monfalcone, 8 novembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

Bando aperto per la ricerca di uno sponsor per l'attività comunale.

Il Comune di Monfalcone è alla ricerca di sponsor per la propria attività.

La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria o di fornitura di beni e servizi e la durata e i contenuti del contratto verranno negoziati tra le parti.

Si invitano gli interessati a consultare il bando sul sito Internet www.comune.monfalcone.go.it o disponibile presso l'U.O. «Gare e Contratti», via S. Ambrogio n. 60 - telefono 0481/494430 - fax 0481/494485.

Le offerte potranno essere presentate quanto prima al Comune di Monfalcone, piazza della Repubblica 8 - 34074 Monfalcone (Gorizia).

Monfalcone, lì 14 novembre 2002

IL DIRIGENTE:
dott. Carmine Cipriano

COMUNE DI PALMANOVA
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione, del servizio di accertamento riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

1. Ente concedente: Comune di Palmanova, piazza Grande n. 1 - 33057 Palmanova (Udine) - codice fiscale e partita I.V.A. 00249070301

2. Procedura di aggiudicazione: mediante asta pubblica.

3. Aggio a base d'asta: 30% gettito complessivo al Concessionario.

Minimo garantito annuo a favore del Comune: euro 30.987,00.

4. Durata del contratto: anni 2 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 - 18 dicembre 2002.

Il bando integrale è disponibile c/o Ufficio ragioneria - telefono 043/2 922150.

Palmanova, lì 14 novembre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA:
Fabiana Vittor

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

1. Ente appaltante: Comune di Pavia di Udine, piazza Julia 1, loc. Lauzacco, 33050 Pavia di Udine (Udine), codice fiscale e partita I.V.A. 00469890305.

2. Forma d'appalto e criterio di aggiudicazione: la gara si svolgerà mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete (articolo 73, lettera c) del Regio decreto n. 827/1924), in aumento sul canone annuo posto a base di gara, con offerte solo migliorative rispetto al canone prefissato dall'Amministrazione comunale.

L'appalto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta, al concorrente che avrà offerto il maggior aumento percentuale sulla base d'asta.

3. Base d'asta: il canone annuo a base d'asta è fissato in euro 27.000,00.

4. Durata del contratto: anni tre, dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

5. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2002.

Il bando di gara è disponibile presso il Servizio finanziario dell'Ente, telefono 0432/675153 - fax 0432/675813.

Sede comunale, 20 novembre 2002

IL RESPONSABILE FINANZIARIO:
dott. Eugenio Busolini

COMUNE DI ROMANS D'ISONZO
(Gorizia)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria.

Ente appaltante: Comune di Romans d'Isonzo (Provincia di Gorizia) - telefono 0481/966911 telefax 0481/909282, e-mail: ragioneria@com-romans-d-isonzo.regione.fvg.it.

Procedura di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'articolo 58 del Regolamento comunale di contabilità. Per la partecipazione alla gara, gli Istituti dovranno essere autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Durata del contratto: il contratto avrà durata biennale, con decorrenza 1 gennaio 2003 e fino a tutto il 31 dicembre 2004 e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e per non più di una volta.

Termine di ricezione dell'offerta: l'offerta ed i documenti richiesti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno martedì 17 dicembre 2002 esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento, pena esclusione, al seguente indirizzo: Comune di Romans d'Isonzo, via La Centa 6 - 34076 Romans d'Isonzo (Gorizia).

Esperimento della gara: l'asta pubblica avrà luogo il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10.00 presso la sede municipale.

Criteri di aggiudicazione: il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/95, all'Istituto che presenterà l'offerta ritenuta più vantaggiosa, che verrà individuata sulla base del punteggio attribuito in base ai criteri definiti nella documentazione allegata al bando di gara.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando di gara e della convenzione potranno essere richiesti all'ufficio servizi finanziari (telefono 0481/966920).

Romans d'Isonzo, lì 18 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Roberto Brandolin

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TRIESTE

Avviso di rettifica di gara per l'affidamento del servizio di aggiornamento della carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) alla scala 1:5.000 da eseguirsi con procedimenti di rilievo aerofotogrammetrico.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 si rende nota la rettifica al bando di gara a procedura aperta, con il criterio d'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di aggiornamento della carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) alla scala 1:5.000 da eseguirsi con procedimenti di rilievo aerofotogrammetrico, per un importo a base d'asta pari ad euro 1.120.000,00, esclusa I.V.A., già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002, parte II.

L'avviso di rettifica è stato pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 270 del 18 novembre 2002.

Il bando e l'avviso di rettifica sono stati inviati per la pubblicazione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee rispettivamente il 17 ottobre 2002 ed il 6 novembre 2002.

Il bando così rettificato è inoltre consultabile, e scaricabile, sul sito Internet della Regione: http://www.regione.fvg.

Gli interessati potranno presentare offerta entro il 30 dicembre 2002.

Trieste, 6 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

UNIONE DEI COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS
(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il biennio 1 gennaio 2003-31 dicembre 2004

1. L'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis - Piazza mons. Pelizzo n. 13 - c.a.p. 33040 - telefono 0432/728007 - intende appaltare a mezzo asta pubblica il servizio di tesoreria per il biennio 1 gennaio 2003-31 dicembre 2004.

2. La gara pubblica sarà espletata secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), del Regio decreto 827/1924, mentre l'aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 157/1995.

3. Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000.

4. Gli istituti interessati potranno far pervenire le offerte al protocollo dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis in piazza Mons. Pelizzo n. 13 - 33040 Faedis, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2002.

5. Le copie del bando di gara, della convenzione e del capitolato potranno essere richieste all'ufficio Ragioneria dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis sito al 1° piano della sede del Comune di Attimis (telefono 0432/789028).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott.ssa Valentina Campiello

COMUNE DI AMARO
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

TITOLO VI

DISPOSIZIONE FINALE

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune di Amaro è Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Amaro è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Il Comune di Amaro, classificato montano ad ogni effetto di legge, è costituito dalla popolazione appartenente alla comunità di Amaro e dal relativo territorio di pertinenza.

Art. 2

Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione di «Comune di Amaro».

Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone che sono quelli storicamente in uso.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 4

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli Organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione previste dalla legge.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, effettuata secondo la legge al termine del procedimento di approvazione.

Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.

Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.

Art. 5

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I Regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I Regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo pretorio.

I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 6

Albo pretorio

Nella Sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

Un impiegato responsabile cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Organi

Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 8

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.

L'elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o - in mancanza - dal presente Statuto.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento.

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

Il Regolamento di cui al comma 3 disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.

La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'Organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte, all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Friuli Venezia Giulia per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività.

Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Art. 9

I Consiglieri

I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri se in numero pari ad almeno 1/5 hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta, delle questioni richieste con detta istanza.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse secondo le norme stabilite dal Regolamento. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Art. 10

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli Organi collegiali degli enti, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 11

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Consigliere anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Con-

siglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Art. 13

Competenze del Consiglio

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) *atti normativi*

- Statuto dell'Ente, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri Organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare

b) *atti di programmazione*

- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi

c) *atti di decentramento*

- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli Organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) *atti relativi al personale*

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) *atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti*

- convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) *atti relativi a spese pluriennali*

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) *atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed appalti*

- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio

h) *atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza*

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) *atti relativi alla disciplina dei tributi*

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) *accensione di mutui e prestiti obbligazionari*

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

m) atti di nomina

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta

n) atti elettorali e politico-amministrativi

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei Consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 14

Commissioni consiliari e miste

Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette Commissioni, se composte solo da Consiglieri comunali, verranno formate con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

Potranno essere istituite anche Commissioni miste, ossia formate da Consiglieri comunali e da soggetti estranei all'Amministrazione comunale. In attuazione della delibera consiliare di istituzione, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione mista, previa designazione dei Consiglieri comunali da parte dei capigruppo consiliari.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate nell'apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio. In tale Regolamento verranno anche disciplinate le forme di pubblicità dei lavori della Commissione in parola.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 15

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei Consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai Regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il Regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi

ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 17

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri Organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli Organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini».

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 18

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli Organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario comunale e conferisce gli eventuali incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, e sottoscrive gli accordi di programma secondo lo schema approvato dal Consiglio comunale.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio

atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 19

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore.

Art. 20

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 21

Cessazione dalla carica di Sindaco

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed è fatto obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 22

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 2 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e l'Assessore, prima dell'insediamento del Consiglio comunale, obbligatoriamente tra i Consiglieri eletti.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il co-

niuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende istituzioni ed Organismi interni ed esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno due componenti.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta Consiglieri, Dirigenti e Funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 24

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 25

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO V

NORME COMUNI

Art. 26

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Art. 27

Divieto generale di incarichi
e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in mate-

ria di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

I componenti degli Organi di governo e degli Organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

TITOLO III

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 28

Libere forme associative

Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli Organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

Viene istituito l'Albo comunale degli Organismi a base associativa operanti nel territorio, al fine di renderne pubbliche le finalità. A tal scopo, assieme alla richiesta di iscrizione all'Albo, dovrà essere depositato l'atto costitutivo.

E' assicurato alle associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

Gli Organismi di cui al primo comma del presente articolo possono riferire annualmente all'Amministrazione comunale sulla loro attività.

Art. 29

Forme di consultazione della popolazione

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 30

Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Art. 31

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito Regolamento.

In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa o entro altro termine fissato dall'apposito Regolamento.

In caso di diniego devono essere specificatamente citati gli articoli che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nel rispetto di eventuali esigenze di tutela della riservatezza.

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro novanta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

Oltre ai diritti d'informazione ai cittadini, in forma singola o associata sopracitati, il Comune promuove l'informazione collettiva su argomenti generali di pubblico interesse e della attività amministrativa, utilizzando i mezzi stampa e le vie informatiche quali il servizio internet.

Il Comune può istituire un servizio di posta elettronica - e-mail - anche con il singolo cittadino riguardanti argomenti e richieste di interesse generale anche dandone più ampia diffusione, previo consenso del richiedente e salvaguardando in ogni caso i diritti alla privacy.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

I Regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi Regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'Ente.

Art. 33

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli Organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti dell'Ente.

Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei Responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli Organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario «ad acta» ove l'inerzia permanga ulteriormente.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai Responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 34

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi Organi e dei Responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti Organi;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco;
- roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- svolge funzioni di Direttore generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso Direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;
- studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di

gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni consiliari, con funzioni referenti o consultive;
- coordina l'orario di lavoro dei dipendenti, in funzione dell'orario di servizio;
- acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 35

Il Vice Segretario

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale, individuandolo anche in uno dei dipendenti in possesso di laurea.

Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 36

Il Direttore generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario comunale, dei Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

A tal fine il Direttore:

a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli Organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore generale relaziona alla giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'Ente.

La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio comunale e previa deliberazione della Giunta municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Art. 37

Gestione amministrativa

Le figure dei Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuate nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Spettano ai Responsabili le funzioni previste dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento degli uffici e servizi precisa le attività e gli atti rientranti in tali funzioni. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. I provvedimenti dei Funzionari responsabili dei Servizi qualificati come «determinazioni», escluse quelle di mera esecuzione, vengono pubblicati all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai soli fini di pubblicità-notizia.

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono attribuire le loro funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento. Al Sindaco rimane la rappresentanza dell'Ente in giudizio.

CAPO II

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 38

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 39

L'Azienda speciale

L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

Sono Organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda.

Lo Statuto dell'Azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli Amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Il Comune conferisce all'Azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio comunale con modalità che assicurino la presenza nel Collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Il Comune approva con atto del Consiglio comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 40

L'Istituzione

L'Istituzione è un Organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio comunale disciplina in apposito Regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Il Comune approva con atto del Consiglio comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 41

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici Comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad Enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli Enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli Organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli Enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 42

Società per azioni e Società di trasformazione urbana

Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, costituire apposite Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. Il Comune provvederà alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari con procedure di evidenza pubblica. In ogni caso l'atto costitutivo della società dovrà prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più Amministratori e Sindaci.

Il Comune, anche con la partecipazione di altri Enti pubblici, può costituire Società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Gli azionisti privati saranno scelti tramite procedure di evidenza pubblica.
Le S.T.U. provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 43

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il termine stabilito dalla legge regionale, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per ciascun anno.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai Responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.

La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli Organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 44

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 45

Revisione economico-finanziaria

Un Revisore dei conti, nominato dal Consiglio comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli Organi amministrativi dell'Ente.

Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli Organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo del Revisore.

Art. 46

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel Regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 47

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale 24 ottobre 2002, n. 62)

COMUNE DI BUJA
(Udine)

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

Che con determinazione n. 310/2002 del 12 novembre 2002 e 312/2002 del 14 novembre 2002, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, ha riclassificato rispettivamente le seguenti strutture ricettive:

- Struttura ricettiva alberghiera «Al Belvedere» (ex Drive in), sita in via Urbignacco n. 140, della capacità ricettiva di n. 8 camere, tutte dotate di bagno interno, di cui 7 - 3 ad 1 letto e 4 a 2 letti - ubicate al 1° piano ed 1 - a 2 letti - ubicata al 2° piano, per complessivi n. 13 posti letto: «Albergo a 1 (una) stella»;
- Struttura ricettiva alberghiera denominata «Al vecchio mercato», sita in piazza del Mercato n. 2/2, della capacità ricettiva di n. 9 camere, tutte dotate di bagno interno, ubicate al primo piano dello stabile, delle quali 4 con 2 letti, 2 con 4 letti e 3 con 1 letto per complessivi n. 19 posti letto: «Albergo a 1 (una) stella».

Si ricorda che eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Buja, 19 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mariateresa Alessio

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Riclassificazione delle strutture ricettive turistiche per il quinquennio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. Determina 19 novembre 2002, n. 86. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

le strutture ricettive turistiche operanti sul territorio di questo Comune vengono classificate, per il quinquennio 2003 - 2007 come segue:

alberghi

struttura: «Felcaro»;
titolare: Felcaro Gianni;
sede: via S. Giovanni 45 - casa madre;
Classificazione: tre stelle.

struttura: «Felcaro»;
titolare: Felcaro Gianni;
sede: dipendenza «A»;
Classificazione: due stelle.

struttura: «Felcaro»;
titolare: Felcaro Gianni;
sede: dipendenza «B»;
Classificazione: due stelle.

struttura: «Felcaro»;
titolare: Felcaro Gianni;
sede: dipendenza «C»;
Classificazione: due stelle.

struttura: «Gon»;
titolare: Gon Elena;
sede: via Donizetti, n. 17;
Classificazione: due stelle.

struttura: «Alla Pergola»;
titolare: Acampora Rosa;
sede: via Matteotti, n. 45;
Classificazione: due stelle.

struttura: «La Favorita»;
titolare: Afeltra Francesco;
sede: via Savaian, n. 14;
Classificazione: una stella.

residenza turistica alberghiera

struttura: «La Subida»;
titolare: Antoni Loredana;
sede: loc. Monte, n. 21;
Classificazione: tre stelle.

appartamento per vacanze

struttura: «La Subida»;
titolare: Antoni Loredana;
sede: Riva della Torre 19/A;
Classificazione: due stelle.

Avverso il presente provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, da parte del titolare o del gestore, entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cormòns, 19 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Lionella Marini

COMUNE DI MANZANO
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Natisone».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con determinazione n. 1961 reg. gen. dell'11 novembre 2002 si è provveduto ad attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, la classificazione di «Albergo a tre stelle» alla struttura ricettiva «Albergo Natisone» ubicata in via Natisone n. 85, e gestita dal signor Predan Mario nato a Tamines (Belgio) il 21 febbraio 1952.

La classificazione attribuita ha validità dal 1° gennaio 2003 alla data del 31 dicembre 2007.

Eventuali ricorsi, contro il provvedimento di classificazione, possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Manzano, lì 11 novembre 2002

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMMERCIO-TRIBUTI:
dott. Patrizia Modonutti

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della frazione di Aquilinia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositato presso l'Ufficio urbanistica di piazza della Repubblica n. 4, e per la durata di trenta giorni effettivi, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della frazione di Aquilinia, adottato con deliberazione consiliare n. 84 dell'11 novembre 2002, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 4 dicembre 2002, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a tutto il 20 gennaio 2003, chiunque può presentare osservazioni dal Piano e i proprietari degli immobili vincolati dallo stesso possono presentare opposizioni.

Muggia, 4 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. arch. Ave Furlan

COMUNE DI PALMANOVA
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva denominata «Albergo Commercio». Deliberazione giuntale 15 novembre 2002, n. 119. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

- di riclassificare al livello «2 stelle» ai sensi della legge regionale 2/2002, tabella allegato «A», la struttura ricettiva denominata «Albergo Commercio» sita in Palmanova, Borgo Cividale n. 15, avente una capacità ricettiva di n. 33 camere e n. 48 posti letto;

- di dare atto che la sopra citata struttura alberghiera è di proprietà della Società Turismo 85 S.n.c. di S. Mansi e C. e gestita in affitto d'azienda dal signor Giuseppe Zarra residente a Palmanova in Borgo Cividale n. 15;

- di rendere pubblica la presente riclassificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione nei termini di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione con possibilità di ricorso avverso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario entro 30 giorni dalla data della notifica o in caso di ricorso presentato da terzi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Palmanova, 18 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott.ssa Marica Gori

Riclassificazione della struttura ricettiva denominata «Albergo Roma». Deliberazione giuntale 15 novembre 2002, n. 120. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

- di riclassificare al livello «2 stelle» ai sensi della legge regionale 2/2002, tabella allegato «A», la struttura ricettiva denominata «Albergo Roma» sita in Palmanova, Borgo Cividale n. 27, avente una capacità ricettiva di n. 34 camere e n. 62 posti letto;

- di dare atto che la sopra citata struttura alberghiera è di proprietà della Società Albergo Roma S.a.s. di Udina Sandra e C. e gestita in affitto d'azienda dalla Società Stern S.a.s. di Zecchini Federico, con sede in Palmanova, Borgo Cividale n. 27;

- di rendere pubblica la presente riclassificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione nei termini di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione con possibilità di ricorso avverso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario entro 30 giorni dalla data della notifica o in caso di ricorso presentato da terzi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Palmanova, 18 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott.ssa Marica Gori

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Capri». Determinazione 31 ottobre 2002, n. 925. (Estratto).

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera all'insegna «Hotel Capri» di Treppo Edi & C. S.a.s. sita in questo Comune in via S. Caterina n. 60, con capacità ricettiva di n. 29 camere (tutte con bagno), per un totale di 56 posti letto come «Albergo due stelle»;

2. di dare atto che la riclassificazione attribuita all'albergo «Hotel Capri» di Treppo Edi & C. S.a.s. ha validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 57, 2° comma, della legge regionale 2/2002;

3. di rendere pubblica la presente deliberazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
Mario Liva

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA
VALLE-DOLINA

(Trieste)

Classificazione di alcune strutture ricettive alberghiere nel Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina. Determinazione del responsabile dei servizi amministrativi 20 novembre 2002, n. 947/D. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire alle sottoelencate strutture ricettive alberghiere il livello di classificazione, come segue:

• albergo ristorante Touring - S. Dorligo-Dolina, località Pesek n. 54, di proprietà della Società «Albergo Ristorante Touring di Saba Iolanda e Saba Teresa & C. S.n.c.», con sede a S. Dorligo-Dolina, località Pesek n. 54, codice fiscale e partita I.V.A. 00664150323, legalmente rappresentata dalla sig.ra Saba Iolanda, residente a S. Dorligo-Dolina, località Pesek n. 62, codice fiscale SBA LND 39H64 Z118L, della capacità ricettiva di n. 9 camere per complessivi n. 18 posti letto e n. 6 bagni completi «Albergo di una stella».

• ristorante Hotel «Pesek» - S. Dorligo-Dolina, località Pesek n. 69, di proprietà della Società «Karis S.n.c. di Giuliano e Mery Karis», con sede a S. Dorligo-Dolina, località Pesek n. 69, codice fiscale e partita I.V.A. 00516680329, legalmente rappresentata dalla sig.ra Fidel Mary, residente a S. Dorligo-Dolina, località Pesek n. 69, codice fiscale FDL MRY 51P50 L4240, della capacità ricettiva di n. 7 camere per complessivi n. 13 posti letto e n. 7 bagni completi «Albergo di una stella».

• Hotel Pizzeria «Paradise» - S. Dorligo-Dolina, località S. Antonio in Bosco - Boršt n. 142, di proprietà del sig. Ponturo Rosario, residente a S. Dorligo-Dolina, località S. Antonio in Bosco - Boršt n. 142, codice fiscale PNT RSR 43T01 L042T, della capacità ricettiva di n. 10 camere per complessivi n. 25 posti letto e n. 8 bagni completi «Albergo di una stella»;

2. la validità della presente classificazione è stabilita per il quinquennio 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007, salva l'eventuale revisione della stessa nel caso di variazione delle condizioni e dei requisiti tali da comportare una diversa classificazione;

3. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione nei termini di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

San Dorligo della Valle-Dolina, lì 20 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Dott. Mitja Ozbič

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
(Udine)

Deliberazione della Giunta comunale 4 novembre 2002, n. 182. (Estratto). Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo-Ristorante Belvedere di Stazzolini Bianca», ubicata in San Pietro al Natisone in via Alpe Adria n. 38, della capacità ricettiva di n. 7 camere tutte dotate di bagni, per complessivi n. 14 posti letto, il livello di classificazione «Albergo una stella»;

2. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Hotel Natisone» ubicata in San Pietro al Natisone località Tiglio 35, della capacità ricettiva di n. 32 camere di cui 25 dotate di bagni, n. 7 camere con 3 bagni in comune, per complessivi n. 68 posti letto, il livello di classificazione «Albergo due stelle»;

3. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con la possibilità di ricorso avverso il provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che la succitata classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2007;

5. (omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Franca Sprecogna

COMUNE DI TRIESTE
Area sviluppo economico

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva turistica denominata «Vivereastra».

IL DIRETTORE DI AREA

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 81 del 14 novembre 2002, è stato attribuito alla struttura ricettiva turistica tipologia «case ed appartamenti per vacanze» denominata «Vivereastra», ubicata in via Udine n. 85/1 - Trieste, ai fini della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, il livello di classificazione a «tre stelle» (***).

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007.

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

FINANZIARIA REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Società per Azioni - Friulia S.p.A.
Capitale sociale euro 100.000.000,00 interamente versato U.I.C. n. 3263, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Trieste 00051580322.

TRIESTE

Convocazione di assemblea ordinaria.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di Trieste, presso la Sala convegni della Friulia, via Locchi n. 21/b, per il giorno 19 dicembre 2002, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 dicembre 2002, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso al 30 giugno 2002, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data di convocazione le loro azioni presso la sede sociale.

Trieste, 14 novembre 2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE:
Franco Asquini

IDROELETTRICA VALCANALE S.a.s.
TARVISIO
(Udine)

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Idroelettrica Valcanale di Tarvisio (Udine) del 22 ottobre 2002, si pubblica il seguente decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine, per estratto, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2405/TE-UD/1880. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 4 marzo 2002 inoltrata da Mario Gabriele Massarutto, socio amministratore della Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., di M. G. Massarutto & C., con sede in via Officine, 2 in Tarvisio, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00190600304, di seguito per brevità indicata Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto nel Comune di Tarvisio, alla tensione di 20 kV, con dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè di indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici anzidetti, della lunghezza complessiva di m. 655 circa, così specificati:

• interramento tratto di linea elettrica aerea a 20 kV «Valbruna - Rio Bianco» - tra i sostegni n. 20 e n. 27, in Comune di Tarvisio,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: l'elettrodotto in cavo interrato si originerà dal sostegno n. 20 della linea «Valbruna - Rio Bianco», autorizzata con D.P. n. 6080 del 2 dicembre 1966, e farà capo al sostegno n. 27 della stessa linea, interessando il territorio del Comune di Tarvisio.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva ed impregiudicata l'applicazione della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, la Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., è autorizzata alla costruzione ed esercizio della linea di cui in premessa, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dalla Società Idroelettrica Valcanale S.a.s.

In applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato, la stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione dopo un periodo di esercizio di almeno tre anni. Tale esercizio potrà effettuarsi solo previo nulla-osta del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Settore interferenze elettriche.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza la Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

La Società Idroelettrica Valcanale S.a.s, resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

La Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 ottobre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

PROVINCIA DI UDINE

Modifiche allo Statuto.

Si rende noto che il Consiglio provinciale con deliberazione n. 73 del 16 ottobre 2002 ha modificato gli articoli 10, 17 e 18 dello «Statuto della Provincia di Udine» pubblicato nel «Supplemento Straordinario n. 6 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia» del 3 aprile 2001.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 la conseguente formulazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dall'11 novembre 2002 e risulta essere la seguente:

CAPO I

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 10

(Competenze e poteri del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione da tenersi entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione. Nella stessa seduta illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, discute ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche di mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio.

4. Dopo il primo anno e, poi, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato sottoposto a votazione, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di Governo.

5. Il Presidente può, nel corso del mandato, proporre l'integrazione delle linee programmatiche. Su tale documento il Consiglio è chiamato a deliberare.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta all'Organo consiliare, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

7. Il Presidente della Provincia può revocare motivatamente uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

8. Il Presidente della Provincia è l'Organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia.

9. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

10. Il Presidente della Provincia indirizza agli Assessori le direttive in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di Direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste possano avere riflessi sulla politica generale della Provincia.

11. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dalle altre norme del presente Statuto, i seguenti compiti:

a) distribuire le materie, sulle quali la Giunta provinciale deve deliberare, tra i componenti della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;

b) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le Aziende speciali, le istituzioni, le società con prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;

c) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;

d) esprimere i pareri a Enti o Organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio provinciale o che lo Statuto e i Rego-

lamenti non attribuiscano alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei Dirigenti;

e) adottare le diffide, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni e altri atti di consenso comunque denominati che lo Statuto e i Regolamenti non attribuiscano alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei Dirigenti;

f) emanare, in casi eccezionali, ordinanze in conformità alle leggi e ai Regolamenti, anche per misure eccezionali relative a situazioni di urgente necessità.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Società, Aziende ed Istituzioni.

Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di amministrazione delle Società, Enti, Aziende ed Istituzioni nelle quali partecipa la Provincia, soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del Codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopra indicate, decorsi trenta giorni sono dichiarati decaduti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra, devono rendere formale dichiarazione al Presidente della Giunta provinciale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Le altre ineleggibilità o incompatibilità sono regolate dalle leggi statali o regionali vigenti, applicabili alla Provincia.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere provinciale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali controllata o di consorzio partecipato quando il Consiglio provinciale abbia deliberato lo Statuto della società controllata o del consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli Organi elettivi e collegiali della Provincia e purché il Consiglio provinciale abbia assunto, in tal senso, la delibera di indirizzi prevista dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

13. Il Regolamento del Consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle cariche in società di capitali o consorzi, assunte dai propri Amministratori e Consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

14. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, tramite il Segretario generale della Provincia, il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri provinciali comunicano l'elenco delle cariche ricoperte di cui al presente comma, con l'indicazione degli emolumenti percepiti l'anno precedente, alla Direzione regionale per le autonomie locali per la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi 60 giorni.

15. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

16. Il Presidente della Provincia nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti provinciali.

CAPO II

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 17

(Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari possono essere permanenti o speciali. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti in modo tale che ciascuna corrisponda a uno o più settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Provincia.

2. Il Consiglio istituisce apposite Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia. Le Presidenze di dette Commissioni sono attribuite a Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

3. Le Commissioni consiliari sono composte da Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio su designazione dei Capigruppo. Ciascun Gruppo ha il diritto di avere almeno un rappresentante in ciascuna delle Commissioni consiliari. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto ponderato individuato dal Regolamento.

4. I lavori delle Commissioni consiliari si ispirano ai principi della funzionalità e dell'economicità dei tempi in modo da favorire la partecipazione dei cittadini e degli stessi Consiglieri attraverso l'organizzazione in apposite sessioni.

5. Il Regolamento del Consiglio disciplina le attività, i compiti e i poteri delle Commissioni consiliari e le modalità di istituzione di Commissioni consiliari speciali per l'esame di questioni particolari.

Alle sedute delle Commissioni i Consiglieri possono farsi sostituire, ad ogni effetto, da colleghi appartenenti al medesimo Gruppo consiliare designati dal Capogruppo con comunicazione presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.

6. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.

7. Il Regolamento disciplina l'organizzazione delle Commissioni e, in particolare, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 18

(Indennità di funzione)

1. Ai Consiglieri spetta, per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, Ufficio di Presidenza del Consiglio, Conferenza Capigruppo e Commissioni consiliari, un gettone di presenza determinato a norma di legge.

2. I gettoni di presenza possono essere trasformati in indennità di funzione a norma di legge.

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria, di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 220/2001 la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D, ai sensi del D.P.R. 220/2001, di cui 2 riservati ai disabili ai sensi della legge 68/1999, approvata con deliberazione n. 555 del 7 novembre 2002:

Posizione	Cognome	Nome	Titoli	p. scritta	p. pratica	p. orale	totale	date nascita
1	RIZZO	Cristiano	5,097	30,000	20,000	20,000	75,097	27/09/1972
2	DI ZILLO	Angelica	10,010	25,000	20,000	20,000	75,010	04/12/1969
3	CAVALLO	Carmen	0,100	30,000	20,000	20,000	70,100	26/10/1978
4	BARBA	Elena	0,750	27,000	20,000	20,000	67,750	04/06/1975
5	DELMESTRE	Laura	1,400	26,000	20,000	20,000	67,400	19/11/1974
6	TREVI	Roberto	3,300	23,000	20,000	20,000	66,300	27/09/1973
7	DANTE	Angelo	0,050	26,000	20,000	20,000	66,050	17/10/1978
8	ROIAZZI	Erika	10,750	22,000	18,000	15,000	65,750	12/11/1963
9	SCIALO'	Vincenzo	1,600	28,000	17,000	18,000	64,600	12/03/1973
10	BASIACO	Marzia	0,100	30,000	19,000	15,000	64,100	15/03/1973
11	RINALDI	Patrizia	10,020	24,000	14,000	14,000	62,020	30/12/1965
12	CAVALLO	Maria Rosa	5,800	24,000	15,000	16,000	60,800	17/08/1968
13	TAMMARO	Grazia	9,700	22,000	15,000	14,000	60,700	16/03/1968
14	VIEZZOLI	Enrico	0,500	23,000	19,000	18,000	60,500	09/06/1977
15	DELL'ANNO	Raffaella	0,100	21,000	19,000	20,000	60,100	11/07/1977
16	BASILICO	Barbara	5,150	21,000	15,000	18,000	59,150	07/07/1973
17	REPINI	Vera	0,110	22,000	18,000	18,000	58,110	23/05/1979
18	MARCOMINI	Serena	0,020	22,000	18,000	18,000	58,020	20/10/1977
19	LORENZON	Fausta	1,720	22,000	15,000	18,000	56,720	09/02/1976
20	DEL SENNO	Stelvia	0,250	22,000	18,000	16,000	56,250	24/04/1975
21	SANTORO	Giovanni	3,500	21,000	16,000	15,000	55,500	01/09/1962
22	STOKA	Alessio	0,100	23,000	17,000	14,000	54,100	23/12/1979
23	ARMELLOTTI	Isabella	0,050	22,000	18,000	14,000	54,050	02/08/1976
24	COLARICH	Cristiana	1,500	21,000	14,000	16,000	52,500	13/04/1976
25	DE BELLIS	Angela	0,000	22,000	16,000	14,000	52,000	04/06/1978

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Diego Vergara

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

In attuazione al decreto 5 novembre 2002 n. 1171, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area di sanità pubblica
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero
- posti: n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

    1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

    2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal Funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale

e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);

- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì ore 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avvi-

so per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a

presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. gestione risorse umane - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432 - 554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna (per l'utilizzo presso la S.O.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza).

In attuazione al decreto 5 novembre 2002 n. 1172, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: medicina interna

- posti: n. 2

per l'utilizzo presso la S.O.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni)

Prove di esame:

a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal Funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì ore 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. gestione risorse umane - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432 - 554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 UDINE

...l... sottoscritt... ....(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...... post... di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat ... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a ...., via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di godere dei diritti civili e politici anche in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig: ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n............ città.............................

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine -

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea ....
    conseguita il .... presso ....
  - abilitazione all'esercizio ....
    conseguita il .... presso ....
- le seguenti specializzazioni:

  ....
  conseguita il .... presso ....
  ....
  conseguita il .... presso ....
  ....
  conseguita il .... presso ....
- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi:

  della provincia di .... dal ....
  con il n. .... di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....
(firma autografa)

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt..
nat... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....
(firma autografa)

Visto: Il Funzionario ....

---

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- ....(titolo)............................
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ....(titolo)............................
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....(qualifica)..........................
  presso ....(Azienda o Ente)..........................
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di tecnico della prevenzione dell'ambiente, (cat. «D» del ruolo sanitario).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 572 del 7 novembre 2002 del Responsabile della Struttura operativa del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 2 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente, (cat. «D» del ruolo sanitario)

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 39 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

- diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro (decreto Ministero sanità 17 gennaio 1997, n. 58)

ovvero

possesso di un titolo equipollente ai sensi dell'articolo 1, tabella B, del D.M. 27.07.2000:

- tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 - legge 11 novembre 1990, n. 341)
- tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 - legge 11 novembre 1990, n. 341)
- tecnico di igiene ambientale e del lavoro (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 - legge 11 novembre 1990, n. 341)
- operatore vigilanza e ispezione (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 - legge 11 novembre 1990, n. 341).

PROVE DI ESAME
(articolo 43 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Prova scritta

Svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- organizzazione dipartimentale
- diritto processuale penale
- nozioni di diritto amministrativo
- igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
- igiene degli alimenti
- legislazione in materia di alimenti e di Polizia veterinaria
- nozioni di microbiologia applicata agli alimenti
- nozioni di chimica generale e organica
- leggi principali in materia di tutela dell'ambiente.

Prova pratica

Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta - Modalità di prelevamento di campioni di alimenti. Sistema di campionamento ambientale (camp. fisici e camp. chimici). Il verbale di contestazione. La notizia di reato. Il sequestro. Valutazione di un lay-out di un'industria alimentare con particolare riguardo all'igiene e sicurezza sia dei lavoratori che degli alimenti. Individuazione schematica dei rischi lavorativi in un'industria di settori aventi primaria importanza in provincia di Trieste (metal-naval-meccanico, siderurgico).

Prova orale

- colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sui compiti connessi alla posizione professionale da conferire;
- nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della

Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e sloveno.

La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

Requisiti generali di ammissione (articolo 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2. il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13/13.30-15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di euro 3,9 in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli possono essere prodotti:

• in originale

• in copia legale o autenticata ai sensi di legge

• autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto auto-certificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione. In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1 comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice:

- un elenco dei documenti e dei titoli presentati
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità operativa acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 220/2001.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio (articolo 8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 15
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 7.

I titoli di carriera, accademici e di studio, le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale verranno valutati con i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 220/2001.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame
- appar articolo 9 legge 16 giugno 1998 n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

L'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 368/2001 potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione ed in carta legale, a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 220/2001).

Il candidato dichiarato vincitore avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'articolo 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. acquisizione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995158-5079-5167.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

All'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

...l... sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ..... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione,

DICHIARA

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO

  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;

  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione (se richiesto) conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'albo professionale di .... (se richiesta);
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina ....(se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera (indicare una tra inglese, francese, tedesco e sloveno): ....;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig: ....

via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. n............ città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data ....

....

Firma

(allegare fotocopia documento d'identità)

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto n. 3, nelle ore d'Ufficio: da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.30/13.30 - 15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13 (sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di c.p.s. fisioterapista cat. D.

Con deliberazione del Direttore generale n. 852 dell'8 novembre 2002 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 2 posti di c.p.s. fisioterapista cat. D, graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, viene di seguito riportata:

Candidato	*Totale*	*Graduatoria*
Colucci Massimo	89,280/100	1
Pizzoni Mirna	82,720/100	2
Atzori Andrea Massimiliano	72,850/100	3
Cisotti Caterina	72,400/100	4
Devetti Paola	72,225/100	5
Marson Stefania	70,275/100	6
Gasparotto Barbara	69,760/100	7
Zullo Leonardo	69,550/100	8
De Crignis Raffaella	69,100/100	9
Cannata Laura	68,850/100	10
Gori Chiara	66,750/100	11
Quintiliani Mara	66,000/100	12
Zamparo Tamara	65,995/100	13
Blasutto Ivan	64,200/100	14
La Capra Rocco Tiziano	64,000/100	15
Primavera Vincenzo	63,000/100	16
De Cosmo Antonella Maria	58,000/100	17
Benedetto Antonio	57,800/100	18
Doria Dario	57,300/100	19
Nanni Paola	56,333/100	20
Facini Laura Rita	55,050/100	21

LA REFERENTE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Tecla Deldò

COMUNE DI GORIZIA

Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a part-time, di personale rivestente il profilo di Educatore Asili Nido Cat. C1.

E' indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a part-time, di personale rivestente il profilo di Educatore Asili Nido Cat. C1.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, telefono 0481/383297 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Copia del bando è disponibile sul sito Internet: www.comune.gorizia.it.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
CIMOLAIS
(Pordenone)

Concorso pubblico per l'assunzione in ruolo di n. 1 unità di personale funzionario amministrativo-giuridico. Approvazione verbali Commissione giudicatrice e dichiarazione di assumibilità. Deliberazione del Consiglio direttivo 11 novembre 2002, n. 59.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

[omesso]

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

- presenti 10
- favorevoli 10
- astenuti 0
- contrari 0

DELIBERA

1. Di prendere atto e di approvare i verbali della Commissione giudicatrice istituita per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione in ruolo all'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane di nr. 1 unità di personale funzionario amministrativo-giuridico, così come allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Di riconoscere la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione medesima.

3. Di approvare la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso risultante dai verbali stessi:

1. Concorrente: Verzegnassi Flavia

Punteggio totale: 39

dichiarando la dott.ssa Verzegnassi Flavia vincitrice del concorso in oggetto.

4. Di dichiarare assumibile nel ruolo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane nella qualifica funzionale di Funzionario, profilo professionale Amministrativo giuridico, e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la dott.ssa Verzegnassi Flavia, risultata vincitrice del concorso pubblico in oggetto.

5. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

6. Di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale regolante il rapporto di lavoro tra l'Ente e il dipendente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la qualifica funzionale di funzionario è da classificarsi provvisoriamente nella categoria e posizione D8 di cui alle tabelle A e B allegate all'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 20, in attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 2.

7. Di autorizzare il Direttore alla stipula del contratto.

per il PRESIDENTE:
sig. Gionata Sturam

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine:
  ogni 100 pagine o frazione
  superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)